SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 dicembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 novembre 1990, n. 366.

Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a progettare il defintivo completamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso relativamente alle seguenti opere:

a) due nuove sale laboratorio in sotterraneo;

b) una galleria carrabile di accesso e servizio per il collegamento autonomo del laboratorio in sotterraneo con l'esterno sul versante aquilano, ivi compresa la corsia di attesa, le nicchie ospitanti il monitoraggio ambientale e gli eventuali cunicoli di emergenza;

c) l'ampliamento ed adeguamento del centro direzionale-laboratorio esterno, nell'area adiacente il fabbricato esistente, nonché il suo allaccio alla galleria di collegamento con il laboratorio sotterraneo.

2. In considerazione della particolare natura delle opere di cui al comma 1, il progetto è sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1988, e con particolare riferimento alla valutazione dell'impatto con l'equilibrio idrogeologico della montagna.

3. L'ANAS è autorizzata a realizzare le opere di cui al comma 1 in caso di esito positivo della valutazione di impatto ambientale, o parte di esse in caso di esito parzialmente positivo della suddetta valutazione, conformemente alle indicazioni del Ministero dell'ambiente, assumendo, se necessario, le opportune misure di mitigazione e le eventuali alternative indicate.

4. Ricorrendo i motivi previsti dalle lettere *b), c)* e *d)* del primo comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584, l'ANAS può curare l'esecuzione degli interi lavori di cui alla presente legge secondo le modalità già previste dai commi secondo, quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 32.

5. Completate le opere di cui al comma 1, l'ANAS le consegna all'Istituto nazionale di fisica nucleare, il quale provvede con propri fondi all'attrezzatura, alla sperimentazione, alla gestione ed alla manutenzione delle stesse.

Art. 2.

1. L'Istituto nazionale di fisica nucleare provvede con propri fondi alla realizzazione degli impianti speciali di sicurezza necessari per le attività specifiche poste in essere dall'Istituto stesso in rapporto alla singole sperimentazioni che saranno effettuate.

2. La progettazione degli impianti di cui al comma 1 avviene con la consulenza, anche in sede di collaudo, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Art. 3.

1. Fermi restando gli obblighi contrattuali già assunti e da assumersi da parte delle ditte esecutrici, l'ANAS provvede al miglioramento ed al restauro dell'ambiente nelle zone interessate dalle opere da realizzarsi ai sensi della presente legge, nonché in quelle interessate dai già eseguiti lavori di costruzione del traforo autostradale e del laboratorio di fisica nucleare, applicando altresì le disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, l'ANAS, con apposito progetto, procede alla localizzazione e definizione degli interventi da eseguire non solo relativamente alle aree demaniali, ma anche a quelle considerate meritevoli di recupero e di eventuale acquisizione al demanio.

2. Gli oneri per gli interventi di cui al presente articolo corrispondono al 10 per cento dello stanziamento previsto dall'articolo 5.

3. L'istituto nazionale di fisica nucleare rimuove le strutture prefabbricate installate sotto le pendici di monte Aquila e ripristina lo stato preesistente dei luoghi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a fini di promozione scientifica e ambientale dell'area su cui grava il laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso, promuove la costituzione di un consorzio, con sede in L'Aquila, tra l'Istituto nazionale di fisica nucleare e, a loro richiesta, la regione Abruzzo, l'Università de L'Aquila, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative e Telespazio Spa.

2. Il consorzio provvede, attraverso apposite strutture, alla realizzazione di programmi sperimentali concernenti l'approntamento di una rete di rilevamento e controllo ambientale nella regione del Gran Sasso per lo studio dei fenomeni geofisici, interni ed esterni, delle acque sotterranee e delle risorse idrogeologiche nonché delle trasformazioni dell'ambiente naturale.

3. Allo scadere del programma sperimentale della durata di cinque anni, la rete di rilevamento e controllo ambientale entra a far parte dei servizi tecnici dello Stato.

4. Il consorzio promuove, inoltre, l'istituzione e la gestione di centri di ricerca scientifica, localizzati L'Aquila ed a Teramo, finalizzati alla ricerca nel campo delle telecomunicazioni, delle tecnologie compatibili con l'ambiente e delle attività produttive ad impatto ambientale limitato, nonché alla diffusione delle conoscenze scientifiche acquisite, al trasferimento ed all'uso produttivo delle tecnologie, operando in stretta collaborazione con il laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.

5. Per consentire al consorzio il raggiungimento delle sue finalità, viene istituito un fondo di dotazione, finalizzato alle sole spese di investimento, da finanziare, per lire 5 miliardi secondo le modalità di cui all'articolo 5, e, per le restanti necessità, con i contributi erogati dagli enti partecipanti.

6. Possono aderire al consorzio, dopo la sua costituzione, altri enti e società interessati che si obblighino ad erogare contributi al fondo di dotazione secondo le norme che saranno fissate dallo statuto del consorzio stesso.

7. Il Ministro dell'università e delle ricerca scientifica e tecnologica provvede altresì alla realizzazione in Teramo, all'interno del centro di ricerca scientifica di cui al comma 4, del Museo della fisica e dell'astrofisica, per l'importo di lire quattro miliardi a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 5. Il Museo è gestito dall'Istituto nazionale di fisica nucleare nel quadro dei suoi programmi di didattica, informazione e divulgazione scientifica. Alle spese relative alla gestione del Museo l'Istituto nazionale di fisica nucleare provvede a carico degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio.

Art. 5.

1. All'onere di lire 110 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nel quadriennio 1990-1993, per quello che concerne la prima fase dei lavori di completamento, si fa fronte quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1990, lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 45 miliardi per l'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 all'uopo utilizzando la specifica voce «Completamento laboratorio scientifico del Gran Sasso».

2. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

«Art. 6. 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.

2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo art. 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.

3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri.

7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.

8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'art. 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto.».

— Il D.P.C.M. n. 377/1988 reca «Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale».

— Il testo delle lettere *b), c)* e *d)* del primo comma dell'art. 5 della legge n. 584/1977 (Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea) è il seguente:

«I soggetti appaltanti di cui all'art. 1 non sono tenuti ad applicare le norme della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'art. 7, nei seguenti casi:

(omissis);

b) quando si tratti di lavori la cui esecuzione, per ragioni tecniche, artistiche, o attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non può essere affidata che ad un esecutore determinato;

c) quando si tratti di lavori da effettuare nell'ambito di ricerche, esperimenti e studi;

d) quando, nella misura dello stretto necessario, l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili dai soggetti appaltanti non sia compatibile con il tempo richiesto dalle procedure previste dalla presente legge».

— Il testo dei commi secondo, quarto e quinto dell'art. 1 della legge n. 32/1982 (Costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso) è il seguente:

«Per consentire in più rapida realizzazione dei lavori, l'ANAS può affidarne l'esecuzione alle stesse imprese esecutrici delle opere civili e degli impianti della galleria, in applicazione dell'art. 5, primo comma, lettere *b)* e *c)*, ed ultimo comma della legge 8 agosto 1977, n. 584.

(Omissis).

Alla spesa di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'art. 9 del decreto-legge 16 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, così come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 32.

Per l'espletamento delle attività di cui alla presente legge, il direttore generale dell'ANAS si avvale del parere della commissione tecnico-finanziaria costituita in applicazione dell'art. 7 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, e può utilizzare il personale assunto ai sensi dell'art. 6 del decreto stesso».

Nota all'art. 3:

— La legge n. 717/1949 reca: «Norme per l'arte negli edifici pubblici».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 886):

Presentato dall'on. RICCIUTI il 16 luglio 1987.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 30 giugno 1988, con pareri delle commissioni V e VII.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 16 novembre 1988, 15 marzo 1989, 19 aprile 1989, 3 ottobre 1989, 14 novembre 1989, 17 gennaio 1990.

Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 12 giugno 1990.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, e approvato il 21 giugno 1990, in un testo unificato con atti numeri 1043 (FERRARINI ed altri), 1638 (TANCREDI ed altri) e 4267 (CICERONE ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2351):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, l'11 luglio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 11ª e 13ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 26 luglio 1990 e approvato, con modificazioni, il 2 agosto 1990.

Camera dei deputati (atto n. 886-1043-1638-4267/*B*):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa, il 26 settembre 1990, con parere della commissione V.

Esaminato dalla VIII commissione e approvato, con modificazioni, il 3 ottobre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2351/*B*):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 16 ottobre 1990, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 7 novembre 1990.

90G0413

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1990, n. 367.

Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in favore delle aziende agricole e zootecniche e dei lavoratori addetti, danneggiati dalla eccezionale siccità che ha caratterizzato l'annata agricola 1989-90;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Alle aziende agricole, singole o associate, colpite dalla siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-90 e dichiarata eccezionale per singoli territori regionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si applicano le provvidenze e le procedure previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle misure stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

1. In relazione agli eventi di cui all'articolo 1, i contributi previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera *b)*, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle aziende agricole singole o associate, di cui all'articolo 1, sono elevati rispettivamente:

a) a lire 3 milioni ed a lire 10 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per due annate agrarie, anche non consecutive, a partire dall'annata 1981-82, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) a lire 5 milioni ed a lire 11 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per tre annate agrarie, anche non consecutive, a partire dall'annata 1981-82, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) a lire 6 milioni ed a lire 12 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per quattro annate agrarie, anche non consecutive, a partire dall'annata 1981-82, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) a lire 7 milioni ed a lire 13 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per almeno tre annate consecutive, a partire dall'annata agraria 1986-87, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. È attribuito un contributo *una tantum* di lire 2 milioni per ettaro a favore delle aziende olivicole e viticole del Mezzogiorno colpite dalla siccità nell'annata 1989-90 che abbiano subìto un danno superiore al 50 per cento dell'intera produzione lorda vendibile e ricadenti nelle aree a tal uopo delimitate.

Art. 3.

1. A favore dei produttori agricoli zootecnici, compresi quelli agro-pastorali, le cui aziende ricadenti nelle zone delimitate dalle regioni abbiano subito perdite non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica, possono essere concessi, con preferenza ai coltivatori diretti, contributi *una tantum* per l'acquisto di cereali foraggeri e mangimi occorrenti per l'alimentazione del bestiame per l'anno 1990, nella misura di L. 150.000 per capo bovino adulto e di L. 30.000 per capo ovi-caprino adulto.

Art. 4.

1. A favore delle aziende agricole, ivi comprese quelle di funghicoltura di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 126, singole o associate, di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-90, per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi finanziamenti di soccorso decennali, con preammortamento triennale, con preferenza alle aziende a conduzione diretta del coltivatore o dell'agricoltore a titolo principale, per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, nonché delle esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'azienda agricola, ancorché scadute e non pagate o con scadenze già prorogate o in corso di proroga, non ancora formalizzate al fine di comprendere eventuali benefici precedenti, comunque poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1992. La scadenza di dette rate, comprese le garanzie che assistono i relativi finanziamenti, è prorogata fino alla concessione da parte delle regioni dei finanziamenti di soccorso decennali o delle provvidenze creditizie di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, e comunque per non più di 24 mesi.

2. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi, ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, entro i limiti delle disponibilità finanziarie riconosciute alle regioni. Le predette rate sono assistite, altresì, dalla garanzia del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, anche se non fruiscono del concorso negli interessi. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985. A tali finanziamenti è estesa la garanzia del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, che si applica anche agli imprenditori agricoli a titolo principale di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

3. Le provvidenze di cui al comma 2 possono essere anticipate dagli istituti di credito, a richiesta dei produttori agricoli interessati, previa presentazione di dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi mediante abbuono del 20 per cento del capitale mutuato, fino ad un massimo di lire 150 milioni di abbuono, entro i limiti delle disponibilità finanziarie riconosciute alle regioni.

5. Il fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, opera anche per i due anni di proroga di cui alla legge 13 maggio 1985, n. 198, nonché fino al completamento delle pratiche relative ai finanziamenti di cui al comma 1, ovvero per il periodo massimo di tre anni del preammortamento.

6. Le regioni possono concedere, in alternativa ai finanziamenti di cui al presente articolo, con preferenza alle aziende diretto-coltivatrici, contributi in conto capitale pari al 60 per cento della passività da consolidare entro il limite di 50 milioni di passività.

7. Le domande intese ad ottenere i finanziamenti previsti dal comma 1 devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo 10.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 4, si applicano anche alle domande non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentate, entro il 31 marzo 1990, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286.

Art. 6.

1. Gli organismi cooperativi e le associazioni di produttori riconosciute che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione, di prodotti agricoli e zootecnici, nei quali il conferimento dei soci non sia inferiore, come media delle tre campagne precedenti l'evento siccitoso, al 51 per cento del prodotto lavorato, che abbiano avuto una riduzione dei conferimenti non inferiore al 50 per cento della media delle tre campagne precedenti l'evento siccitoso dell'annata agraria 1989-90 e nelle quali il 50 per cento dei soci conferenti ricade nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1, possono beneficiare, per una sola volta, di un contributo fino al 50 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nel triennio 1987-89.

Art. 7.

1. I consorzi di bonifica, i consorzi di bonifica e di irrigazione e gli enti irrigui operanti nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1, i quali per carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua di irrigazione a causa dell'evento di cui allo stesso articolo 1, concedono per l'anno 1990 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione.

2. Ai consorzi ed enti di cui al comma 1, che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione della misura di cui al medesimo comma 1, sono concessi dalle regioni interessate contributi nel limite del 90 per cento delle spese non coperte per minor gettito conseguito.

Art. 8.

1. Le somme occorrenti per l'attuazione degli articoli 3, 6 e 7 sono corrisposte alle regioni dietro presentazione di apposita rendicontazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

1. Alle aziende agricole assuntrici di manodopera, nonché alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-90, per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso l'esonero nella misura del 50 per cento dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli anni 1990 e 1991.

Art. 10.

1. Le provvidenze stabilite dal presente decreto a favore delle aziende agricole, singole ed associate, di cui all'articolo 1 sono erogate dalle regioni sulla base della presentazione, da parte del richiedente, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, riguardante l'entità del danno subito nell'annata agraria 1989-90 ed il possesso dei requisiti per l'ottenimento delle provvidenze, nel periodo 1981-90, di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le regioni pubblicano l'elenco nominativo dei beneficiari del presente decreto, l'ammontare delle provvidenze concesse a ciascuno, nonché il comune di appartenenza.

Art. 11.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 650 miliardi per l'anno 1990 e in lire 250 miliardi per l'anno 1991, si provvede a carico delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, appositamente integrato:

a) di lire 450 miliardi per il 1990 e di lire 100 miliardi per il 1991 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, rispettivamente, per gli anni suddetti, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo, per i medesimi anni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

b) di lire 200 miliardi per l'anno 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 50 miliardi, l'accantonamento «Interventi nel settore delle opere di irrigazione» e, quanto a lire 150 miliardi, parte dell'accantonamento «Interventi a favore della regione Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la contiguità territoriale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SACCOMANDI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0417

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 novembre 1990.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Palermo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Palermo dalla quale risulta che i giorni 11 e 12 ottobre 1990 il predetto ufficio ha funzionato irregolarmente a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede la citata intendenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Palermo è accertato per i giorni 11 e 12 ottobre 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1990

Il Ministro: FORMICA

90A5125

DECRETO 27 novembre 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 10 ottobre 1990: ufficio del registro di Pistoia, per l'adesione, della maggior parte del personale, allo sciopero, indetto dalla C.I.S.L.;

in data 13 ottobre 1990: ufficio del registro di Enna, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 20 ottobre 1990: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Agrigento, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 25, 26 e 27 ottobre 1990: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Sassari, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro e degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

IN DATA 10 OTTOBRE 1990

Regione Toscana:

ufficio del registro di Pistoia.

IN DATA 13 OTTOBRE 1990

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Enna.

IN DATA 20 OTTOBRE 1990

Regione Sicilia:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Agrigento.

IN DATA 25, 26 E 27 OTTOBRE 1990

Regione Sardegna:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1990

Il Ministro: FORMICA

90A5126

DECRETO 28 novembre 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato la causa e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale degli uffici del registro e degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto nel giorno 11 ottobre 1990 è stata causata dall'adesione allo sciopero, indetto, su scala nazionale, dalla Dir. Stat.;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro, uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e per la conservatoria dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA 11 OTTOBRE 1990

Regione Piemonte:

ufficio del registro di Novara.

Regione Veneto:

ufficio del registro di Feltre.

Regione Liguria:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Savona;
ufficio del registro atti civili e giudiziari di Savona;
ufficio provinciale dell imposta sul valore aggiunto di La Spezia;
ufficio del registro successioni, bollo e demanio di La Spezia;
ufficio del registro atti civili e giudiziari di La Spezia.

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro atti pubblici di Bologna;
ufficio del registro atti privati di Bologna;
ufficio del registro bollo e demanio di Bologna;
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Ravenna;
ufficio del registro di Lugo;
ufficio del registro di Ravenna;
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Ferrara;
ufficio del registro di Ferrara;
ufficio del registro di Cento;
ufficio del registro di Portomaggiore;
ufficio del registro di Borgo Val di Taro.

Regione Toscana:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Arezzo;
ufficio del registro di Arezzo;
ufficio del registro affitti, bollo e demanio di Firenze;
ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Firenze;
ufficio del registro di Empoli;
ufficio del registro di Prato;
2° ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Firenze con sede in Prato;
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Massa Carrara;
ufficio del registro di Pistoia.

Regione Marche:

ufficio del registro di Ascoli Piceno;
ufficio del registro di San Benedetto del Tronto;
uffico del registro di Recanati;
ufficio del registro di Macerata;
ufficio del registro di Tolentino;
conservatoria dei RR.II. di Urbino.

Regione Lazio:

ufficio del registro di Viterbo;
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Viterbo;
ufficio del registro atti pubblici di Roma.

Regione Abruzzo:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di L'Aquila;
ufficio del registro di Castel di Sangro;
ufficio del registro di Ortona;
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Teramo;
ufficio del registro di Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1990

Il Ministro: FORMICA

90A5127

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 giugno 1990.

Determinazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1990, n. 38, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, in base al quale le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente e direttamente allo Stato un contributo — da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni — sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni ed agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale, nei confronti delle imprese stesse, dei responsabili o delle imprese designate a norma dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 febbraio 1989, concernente la determinazione della misura e delle modalità di versamento del contributo di cui al citato art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, dovuto per l'anno 1989;

Visto il decreto ministeriale in data 30 dicembre 1989 con il quale è stata determinata per l'anno 1990 l'aliquota per gli oneri di gestione di cui occorre depurare i premi ai fini dell'applicazione dei contributi, commisurati ai premi stessi, posti a carico delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie;

Visto, in particolare, l'art. 25 della citata legge n. 38 del 1990, il quale prevede, tra l'altro, che l'aliquota del 6,5% deve essere applicata per i premi dei contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° maggio 1990;

Tenuto conto che la ripetuta legge n. 38 del 1990 ha modificato la misura e le modalità di calcolo del predetto contributo di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Ritenuta l'opportunità — ai fini della determinazione del contributo provvisorio per l'anno 1990 — di calcolare un'aliquota media tra l'aliquota del 4% prevista per il primo quadrimestre e l'aliquota del 6,50% prevista per il restante periodo dell'anno;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del versamento del contributo previsto dall'art. 25 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 38, le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti devono, entro il 31 maggio di ciascun anno, presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la denuncia dei premi incassati nell'anno precedente per le predette assicurazioni.

2. Nella denuncia deve essere indicato in modo distinto l'importo dei premi per i quali il contributo è dovuto sulla base di aliquote diverse.

Art. 2.

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base della denuncia di cui al precedente art. 1, procede per ciascuna impresa alla determinazione in via definitiva del contributo dovuto per l'anno precedente ed alla determinazione in via provvisoria del contributo dovuto per l'anno in corso.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica a ciascuna impresa ed alla direzione provinciale del Tesoro nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede legale, l'ammontare del contributo dovuto in via definitiva per l'anno precedente ed in via provvisoria per l'anno in corso.

3. La comunicazione di cui al precedente comma è altresì inviata per conoscenza alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio.

Art. 3.

1. Le imprese di assicurazione autorizzate in corso d'anno all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, entro un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di autorizzazione, debbono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una denuncia dei premi che si presume possano essere incassati nel corso dello stesso anno per le predette assicurazioni, in conformità alle indicazioni del programma di attività di cui all'art. 12 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

2. Sulla base della denuncia di cui al comma precedente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede alla determinazione in via provvisoria del contributo dovuto per l'anno in corso, il cui ammontare deve essere corrisposto con le modalità di cui al successivo articolo.

Art. 4.

1. Le imprese di assicurazione provvedono al versamento del contributo, dovuto in via provvisoria per l'anno in corso al momento di presentazione della denuncia, in quattro rate trimestrali uguali, scadenti alla fine dei mesi di luglio e ottobre dell'anno stesso ed alla fine dei mesi di gennaio ed aprile dell'anno successivo.

2. Le eventuali differenze risultanti a debito od a credito di ciascuna impresa a seguito della determinazione definitiva del contributo dovuto per ciascun anno sono conteggiate sulla rata trimestrale scadente alla fine del mese di luglio dell'anno in cui la denuncia è presentata.

3. Il versamento del contributo è effettuato presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede legale con imputazione al capo X, cap. 3342, art. 12.

Art. 5.

1. Il contributo dovuto in via provvisoria per l'anno 1990 è determinato applicando un'aliquota percentuale pari al 5,50% dei premi incassati nell'anno precedente. Il contributo definitivo per lo stesso anno è determinato nella misura stabilita dall'art. 25 della già citata legge n. 38 del 1990.

2. Per il periodo 1° gennaio 1990-30 aprile 1990 resta confermata la misura del contributo stabilita dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1990

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1990
Registro n. 20 Industria, foglio n. 373

90A5143

DECRETO 6 settembre 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla MGF Vita Italia S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 20 ottobre 1989 presentata dalla MGF Vita Italia S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 924076 del 6 novembre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla MGF Vita Italia S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente — testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile — tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente — testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile — tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente — testa primaria e reversionaria di sesso maschile — tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente — testa primaria e reversionaria di sesso femminile — tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente — testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile — tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente — testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile — tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A5128

DECRETO 6 settembre 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Ausonia vita - Società per azioni di assicurazioni, in Rozzano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 27 novembre 1989 presentata dalla Ausonia Vita - Società per azioni di assicurazioni, con sede Rozzano (Milano), intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 924560 del 13 dicembre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Ausonia vita - Società per azioni di assicurazioni, con sede in Rozzano (Milano):

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente — testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile — tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente — testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile — tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente — testa primaria e reversionaria di sesso maschile — tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente — testa primaria e reversionaria di sesso femminile — tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente — testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile — tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente — testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile — tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A5129

DECRETO 14 novembre 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Prudential vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 4 luglio 1989 presentata dalla Prudential vita S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923695 del 13 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Prudential vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente — testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile — tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente — testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile — tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente — testa primaria e reversionaria di sesso maschile — tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente — testa primaria e reversionaria di sesso femminile — tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente — testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile — tariffa a tasso tecnico 0,%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente — testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile — tariffa a tasso tecnico 0,%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A5130

DECRETO 30 novembre 1990.

Determinazione del controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea agli effetti delle leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742, in materia di assicurazioni contro i danni e sulla vita.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contri i danni ed in particolare gli articoli 82 e 86;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita ed in particolare gli articoli 3 e 82;

Accertato che per l'anno 1991 il controvalore in lire italiane dell'Unità di conto europea (ECU) va riferito al 31 ottobre 1990;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del giorno 1° novembre 1990, n. C 275, che ha pubblicato il valore di conversione della predetta Unità di conto europea, al 31 ottobre 1990, nelle varie monete nazionali dei Paesi membri della Comunità economica europea;

Decreta:

A decorrere dal 31 dicembre 1990 e fino al 30 dicembre 1991, il controvalore in lire italiane dell'Unità di conto europea (ECU), ai fini dell'applicazione delle leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742, è pari a L. 1.543,73.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A5144

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 novembre 1990.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° giugno 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1989, n. 407;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1990, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° giugno 1994;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° giugno 1994, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Vengono allestiti, peraltro, anche titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di otto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le otto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1 di scadenza 1° dicembre 1990, a quella n. 8 di scadenza 1° giugno 1994.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché tre losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto al centro e due in basso verso gli angoli; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12667», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in

chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - di scadenza 1° giugno 1994 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1989, n. 407 e D.M. 23 maggio 1990 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° giugno 1990 - Roma, 1° giugno 1990; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò)», «Il Direttore Generale (Aronadio)», «Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 796890 di pos. (Serie IV)».

In basso, al centro, è collocata, in filigrana, la testa di Platone.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i Buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° giugno 1994; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° giugno 1994 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre - 1989, n. 407 e D.M. 23 maggio 1990 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12667», relativa al codice ABI.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12,50% - 1° giugno 1994».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1990
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 340

90A5145

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DELIBERAZIONE 14 luglio 1990.

Nuovo ordinamento dei servizi dell'amministrazione centrale, modificazione all'art. 21 dell'ordinamento dei servizi e modificazioni al regolamento del personale. (Provvedimento n. 11320).

IL PRESIDENTE

Visti l'ordinamento dei servizi e il regolamento del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 6241 in data 7 settembre 1979 e successive modificazioni n. 6299 in data 19 dicembre 1979, n. 6549 in data 14 ottobre 1980, n. 6550 in data 14 ottobre 1980, n. 6727 in data 13 marzo 1981, n. 6893 in data 23 luglio 1981, n. 6894 in data 23 luglio 1981, n. 7520 in data 7 ottobre 1982, n. 7521 in data 7 ottobre 1982, n. 8239 in data 22 novembre 1983, n. 8761 in data 26 settembre 1984, n. 8762 in data 26 settembre 1984, n. 9016 in data 1° aprile 1985, n. 9541 in data 17 giugno 1986, n. 9625 in data 15 settembre 1986, n. 9780 in data 30 dicembre 1986, n. 9781 in data 30 dicembre 1986, n. 9867 in data 23 marzo 1987, n. 9868 in data 23 marzo 1987, n. 9916 in data 24 aprile 1987, n. 9917 in data 24 aprile 1987, n. 10018 in data 27 luglio 1987, n. 10019 in data 27 luglio 1987, n. 10129 in data 30 dicembre 1987, n. 10130 in data 30 dicembre 1987, n. 10511 in data 15 ottobre 1988, n. 10512 in data 15 ottobre 1988, n. 11062 in data 12 febbraio 1990, n. 11137 in data 5 marzo 1990, n. 11169 in data 23 marzo 1990, n. 11269 in data 11 giugno 1990 e n. 11270 in data 11 giugno 1990;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di presidenza, dalla giunta amministrativa e dalla giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione rispettivamente in data 8 settembre 1988, 7 settembre 1988 e 10 ottobre 1988, nonché le successive deliberazioni del consiglio di presidenza in data 21 settembre 1989 e 29 dicembre 1989, della giunta amministrativa in data 7 settembre 1989 e 29 dicembre 1989 e della giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione in data 7 settembre 1989 e 29 dicembre 1989, in ordine all'approvazione del nuovo testo dell'ordinamento dei servizi per la parte concernente i servizi dell'amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, comprensivo delle conseguenti modifiche al regolamento del personale del Consiglio nazionale delle ricerche medesimo;

Viste le note n. EVm/708 in data 19 ottobre 1989 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 38341 in data 12 dicembre 1989 e n. 47125 in data 10 aprile 1990 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, n. 174615 e n. 105788 rispettivamente in data 16 dicembre 1989 e 26 febbraio 1990 del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, nonché la successiva nota n. EVm/274 in data 31 gennaio 1990 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha approvato, in via definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, il predetto nuovo testo dell'ordinamento dei servizi relativo all'amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche;

Viste altresì le deliberazioni assunte dal consiglio di presidenza, dalla giunta amministrativa e dalla giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione rispettivamente in data 6 marzo 1986, 27 marzo 1986 e 27 luglio 1989, in ordine alla modifica dell'art. 21 dell'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche;

Visto il parere favorevole espresso, in merito alla predetta modifica, dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con telex n. EVm/364 in data 13 febbraio 1990, dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con nota n. 192196 in data 16 febbraio 1990, nonché dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, con nota n. 43404 in data 20 aprile 1990;

Considerato che, a seguito delle citate approvazioni, il nuovo testo dell'ordinamento dei servizi relativo all'amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché la modifica all'art. 21 dell'ordinamento dei servizi, di cui alle deliberazioni suindicate, sono divenuti operanti;

Dispone:

Art. 1.

È reso esecutivo l'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche, come da testo allegato *A* al presente provvedimento.

L'attuazione del predetto ordinamento avverrà gradualmente secondo i tempi tecnici necessari.

Art. 2.

Il regolamento del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 6241 in data 7 settembre 1979 e successive modificazioni, da ultimo con provvedimento n. 11270 in data 11 giugno 1990, è modificato come disposto all'art. 30 dell'ordinamento dei servizi di cui all'art. 1.

Roma, 14 luglio 1990

Il presidente: ROSSI BERNARDI

ALLEGATO *A*

ORDINAMENTO DEI SERVIZI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

TITOLO I

ORDINAMENTO DELL AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La struttura dell'Amministrazione Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche é organizzata in uffici, articolati per livelli d'importanza, cui sovrintende il Direttore Generale. Essa esercita funzioni di supporto all'attività scientifica e di ricerca.

In base alle competenze funzionali è stabilito, per ciascun ufficio, il livello dei dirigenti preposti, il numero di questi e quello degli addetti. Le relative dotazioni organiche sono stabilite negli allegati 1A e 1B.

Art. 2.

Su proposta del Presidente, sentito il Direttore Generale, la Giunta Amministrativa designa il dirigente generale incaricato di sostituire il Direttore Generale in caso di assenza o di impedimento.

Su proposta del Direttore Generale, sentito il dirigente generale, la Giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di Consiglio di Amministrazione del Personale può attribuire ad altro dirigente le funzioni vicarie del dirigente generale preposto ad una direzione centrale.

La funzione vicaria del dirigente di un reparto o di ufficio equiparato viene attribuita dal Direttore Generale, su proposta congiunta del dirigente generale e del dirigente del reparto od ufficio stesso, ad un dipendente della nona qualifica funzionale, 1° profilo.

Art. 3.

I dirigenti attendono ai compiti indicati nell'art. 2 del D.P.R. n. 748/1972. Il dirigente generale, nell'ambito della direzione centrale cui è preposto, assicura l'unità di indirizzo, la promozione e il coordinamento della attività dei vari reparti od uffici equiparati afferenti alla direzione, ne verifica i contenuti di lavoro, ne specifica le competenze nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute ad ognuno di essi e provvede alla ripartizione interna del personale dipendente, esclusi i dirigenti, secondo criteri funzionali, sentiti comunque i dirigenti interessati.

Art. 4.

La preposizione dei dirigenti agli uffici dell'Amministrazione Centrale e le attribuzioni ai medesimi di altre funzioni dirigenziali sono disposte o revocate dalla Giunta Amministrativa nell'esercizio delle funzioni di Consiglio di Amministrazione del Personale, su proposta in ogni caso del Direttore Generale.

Le funzioni di direzione degli uffici tecnici dell'Amministrazione Centrale sono affidate a dipendenti appartenenti alla decima qualifica funzionale. L'assegnazione dei relativi incarichi é effettuata con le stesse modalità di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Nell'ambito dei reparti o degli uffici equiparati potranno essere individuate sezioni per compiti omogenei con determinazione del Direttore Generale, su proposta del dirigente generale, sentito il parere del dirigente il reparto o l'ufficio cui afferisce la sezione.

Ad ogni sezione dovrà essere preposto un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla settima; dette sezioni, per particolari esigenze operative, potranno essere distaccate presso sedi periferiche continuando organicamente a dipendere dal reparto od ufficio equiparato cui afferiscono.

Art. 6.

Ferma restando la facoltà attribuita al Presidente dall'art. 11 del D.L.L. n. 82/1945, il Presidente stesso o il Direttore Generale, sentita la Commissione del Personale, possono costituire appositi gruppi di lavoro a tempo determinato per la promozione e lo studio di progetti speciali o la trattazione di materie e di affari omogenei.

Ai gruppi di lavoro partecipano, senza diritto a particolari compensi, dipendenti appartenenti alla stessa o a diverse qualifiche funzionali allo scopo di integrare le differenti competenze professionali.

Art. 7.

I dirigenti sono riuniti periodicamente in una conferenza, presieduta dal Direttore Generale, per esprimere pareri sull'azione amministrativa e formulare proposte sui provvedimenti da adottare per semplificare le procedure e per ridurre il costo dei servizi.

Il Direttore Generale, al fine di assicurare il pieno e completo espletamento delle esigenze di coordinamento e di amministrazione, si avvale di un Comitato di Direzione composto dai dirigenti generali delle direzioni centrali. Tale Comitato può essere integrato, per particolari questioni, da uno o più dirigenti di livello diverso o da dipendenti appartenenti alla decima qualifica funzionale.

Capo II

ORGANIZZAZIONE

Art. 8.

L'organizzazione dell'Amministrazione Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche é così articolata:

Direzione centrale affari generali;

Direzione centrale del personale;

Direzione centrale affari patrimoniali;

Direzione centrale attività scientifiche;

Direzione centrale rapporti internazionali e relazioni esterne;

Direzione centrale ragioneria, bilancio e riscontro;

Centro elaborazione dati e reti di comunicazione.

Art. 9.

Direzione generale affari generali

La Direzione centrale affari generali ha le seguenti attribuzioni:

cura gli adempimenti concernenti la composizione ed il funzionamento del Consiglio di Presidenza e della Giunta Amministrativa nonché la relativa segreteria;

raccoglie gli atti da sottoporre all'esame del Consiglio di Presidenza e della Giunta Amministrativa;

redige i verbali dei citati organi e provvede alla divulgazione degli atti deliberativi finali;

provvede all'esame degli schemi e dei disegni di legge di interesse del CNR sottoponendo al Presidente e al Direttore Generale le eventuali osservazioni;

elabora e definisce schemi di provvedimenti normativi intesi a regolare fattispecie e fenomeni connessi al progresso tecnologico ed allo sviluppo delle conoscenze;

esprime pareri su problematiche giuridiche, su aspetti di particolare rilevanza dell'attività amministrativa e sugli affari riservati;

assicura la consulenza legale alle strutture dell'Ente anche con l'ausilio di consulenze esterne;

cura gli adempimenti relativi al contenzioso ed i rapporti con l'Avvocatura dello Stato;

predispone progetti e proposte di normativa funzionale e strutturale riguardante l'Ente a livello regolamentare;

provvede alla diffusione di circolari e istruzioni concernenti le attività istituzionali;

provvede agli adempimenti relativi alla costituzione delle Commissioni di studio e consultive, dei Gruppi di lavoro, nonché agli adempimenti derivanti dalle elezioni e dalla costituzione dei Comitati nazionali di consulenza;

provvede all'emanazione degli atti istitutivi relativi alla struttura ed all'organizzazione dell'Amministrazione Centrale;

provvede agli adempimenti relativi alle elezioni della Commissione del personale, della Commissione di consultazione del personale ex art. 39 della legge n. 70/1975, della Commissione di disciplina e della Commissione consultiva per i benefici assistenziali a favore del personale, oltre a quelli relativi alla designazione di personale dell'Ente nei Consigli di Amministrazione delle Università e nei consigli ed organi di altri enti pubblici e privati;

cura la segreteria della predetta Commissione di consultazione del personale;

cura la pubblicazione del Bollettino Ufficiale e dell'Annuario del CNR e provvede alla elaborazione, alla stampa e all'aggiornamento dei testi coordinati di disposizioni legislative e normative in genere, nonché di opuscoli divulgativi;

gestisce il settore informazioni agli utenti;

cura i rapporti con le organizzazioni sindacali anche ai fini della contrattazione decentrata nazionale e locale;

tratta le questioni di interesse generale e quelle di carattere particolare non risultanti nella specifica competenza delle altre direzioni od uffici.

Art. 10.

Direzione centrale del personale

Il dirigente generale preposto alla Direzione esercita le funzioni di capo del personale ed ha le attribuzioni di cui all'art. 6 del D.L. n. 1167/1948 e all'art. 52 del D.P.R. n. 411/1976.

La Direzione centrale del personale ha le seguenti attribuzioni:

provvede agli adempimenti in materia di selezione ed assunzione del personale e all'assunzione di personale a contratto e straordinario;

adempie alle incombenze relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale centrale e periferico e provvede alla gestione delle posizioni giuridiche e delle retribuzioni, immettendo ed aggiornando i relativi dati sugli appositi archivi del sistema informativo;

provvede agli atti costitutivi, modificativi ed estintivi del rapporto d'impiego, alle ricostruzioni di carriere, ai trattamenti economici ed integrativi, ai trasferimenti del personale dipendente, ai distacchi ed ai comandi;

cura la tenuta e l'aggiornamento dello stato matricolare e dei fascicoli del personale;

provvede alla compilazione e pubblicazione dei ruoli del personale;

predispone gli elementi per l'impostazione della politica generale del personale ed elabora le norme di attuazione riguardanti il trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza e dei servizi sociali;

cura le analisi e gli adempimenti connessi ai rinnovi contrattuali;

cura la segreteria della Giunta Amministrativa nell'esercizio delle funzioni di Consiglio d'Amministrazione del Personale e redige i relativi verbali, provvedendo alla pubblicazione e diramazione degli atti deliberativi finali;

cura la segreteria della Commissione del personale e della Commissione di disciplina;

cura la formazione, l'aggiornamento, la specializzazione ed il perfezionamento del personale, ivi compresi i quadri centrali e periferici ed i responsabili degli uffici;

provvede alla gestione dei congedi e permessi sindacali;

provvede agli adempimenti assicurativi e previdenziali ed ai rapporti con i competenti Istituti;

cura gli adempimenti concernenti la tutela della salute del personale, le malattie derivanti da causa di servizio e l'equo indennizzo;

promuove e coordina gli aspetti scientifici e professionali in materia di ambiente e di igiene di lavoro, di prevenzione e protezione sanitaria, anche con l'ausilio di esperti esterni;

cura gli interventi culturali, ricreativi ed assistenziali a favore dei dipendenti;

cura la segreteria della Commissione consultiva per i benefici assistenziali a favore del personale;

provvede agli adempimenti relativi al trattamento di quiescenza;

cura gli adempimenti relativi alle borse di studio e di addestramento e ad assegni similari.

Art. 11.

Direzione centrale affari patrimoniali

La Direzione centrale affari patrimoniali ha le seguenti attribuzioni:

sovraintende alla gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare del CNR, curandone la tutela e l'integrità;

predispone programmi in materia di investimenti immobiliari;

predispone i contratti di appalto di lavori, di forniture di beni o servizi, di compravendita, di locazione, di noleggio etc.;

provvede agli atti relativi alle procedure concorsuali in materia contrattuale, alla stipulazione dei contratti e alla tenuta del repertorio dei contratti di competenza;

cura la segreteria della Commissione di cui all'art. 61, quarto comma, del D.P.R. n. 696/1979;

provvede alla gestione dei contratti d'appalto di lavori e servizi e dei contratti di locazione;

provvede alla tenuta dell'elenco dei fornitori del CNR;

provvede alla gestione dei contratti di fornitura di beni o servizi, di noleggio, etc., esclusi quelli attribuiti specificamente ad altri uffici dell'Ente;

effettua la liquidazione dei corrispettivi dovuti a fornitori e venditori;

assicura la diretta consulenza tecnico immobiliare agli organi e agli uffici dell'Ente;

provvede agli atti relativi alla nomina dei progettisti, dei direttori dei lavori e dei collaudatori, alla liquidazione dei corrispettivi dovuti ad appaltatori, locatori, direttori dei lavori e collaudatori;

cura la progettazione e gli adempimenti tecnici relativi alla costruzione, trasformazione e manutenzione degli immobili del CNR;

provvede agli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di miglioria e di adattamento dei locali adibiti ad uffici della Sede centrale, alla gestione e manutenzione degli impianti tecnologici relativi agli uffici della Sede centrale stessa;

effettua i controlli tecnico-contabili e la verifica della corrispondenza dei lavori e dei certificati di pagamento;

cura, per gli aspetti edilizi ed impiantistici, la sicurezza e l'igiene degli ambienti di lavoro;

svolge tutte le attività connesse alla ricezione della corrispondenza in arrivo ed alla spedizione della corrispondenza in partenza dell'Ente;

gestisce i magazzini di stampati, merci e cancelleria;

provvede ai vari servizi generali della Sede centrale (vigilanza, portineria, archivi, centralino telefonico, telecomunicazioni, autorimessa, gestione aule riunioni, pulizia, etc.);

gestisce l'ufficio del consegnatario e del cassiere;

gestisce il settore tecnografico.

Art. 12.

Direzione centrale attività scientifiche

La Direzione centrale attività scientifiche ha le seguenti attribuzioni:

provvede agli affari concernenti l'attività dei Comitati nazionali di consulenza;

cura le segreterie dei Comitati nazionali di consulenza;

provvede al funzionamento dell'Assemblea plenaria dei Comitati nazionali di consulenza;

provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati per l'Anagrafe nazionale della ricerca;

effettua studi sull'avanzamento e lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica svolta anche al di fuori del CNR ed, in collegamento con gli organi consultivi e deliberanti dell'Ente, ne elabora la relativa documentazione;

provvede agli adempimenti relativi alla costituzione, trasformazione e soppressione degli Organi e delle Aree di ricerca, alla nomina dei rispettivi direttori, anche in qualità di funzionari delegati, degli impiegati responsabili e dei Consigli scientifici,

cura la predisposizione degli statuti-tipo degli Organi di ricerca;

cura i rapporti con gli Organi collegiali delle strutture scientifiche e tecnologiche;

provvede agli adempimenti relativi alle prestazioni per conto terzi;

provvede agli atti relativi alla costituzione, modificazione ed estinzione dei Progetti finalizzati;

tratta le materie riguardanti gli studi di fattibilità, i preventivi e consuntivi dei Progetti finalizzati nonché tutti i problemi organizzativi ed amministrativi concernenti i Progetti stessi;

cura gli atti relativi ai Progetti strategici;

provvede alle assegnazioni ordinarie e straordinarie dei fondi agli Organi di ricerca ed agli atti di impegno specifici per la restante attività scientifica e tecnologica;

predispone gli schemi-tipo dei contratti di ricerca e delle convenzioni;

provvede alla stipula e alla gestione dei contratti di ricerca compresi gli adempimenti relativi alla costituzione dei Comitati di controllo;

cura il repertorio dei contratti di ricerca;

cura gli adempimenti relativi alle convenzioni, agli accordi di collaborazione scientifica e alla concessione di contributi di ricerca;

cura gli adempimenti relativi alla promozione della ricerca industriale;

provvede agli adempimenti relativi ai Consorzi facoltativi e obbligatori;

cura gli adempimenti relativi alla valorizzazione e alla promozione per il trasferimento dei risultati;

cura l'istruzione degli atti relativi agli aspetti scientifico-tecnici dell'attività promozionale e brevettuale;

elabora e predispone la normativa tecnica di unificazione;

provvede agli adempimenti concernenti gli interventi e lo sviluppo nel Mezzogiorno e predispone i relativi piani di attività, d'intesa con gli Organi di ricerca interessati;

provvede all'acquisizione delle relazioni scientifiche e contabili, conseguenti alle attività scientifiche stesse.

Art. 13.

Direzione centrale
Rapporti internazionali e relazioni esterne

La Direzione centrale rapporti internazionali e relazioni esterne ha le seguenti attribuzioni:

promuove, nel quadro delle direttive dei competenti Organi istituzionali, i rapporti con le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con gli Enti locali, con particolare riferimento alle Regioni, con gli altri Enti pubblici anche economici e con Enti privati;

svolge compiti di documentazione e informazione sull'attività legislativa nazionale ed internazionale nel campo della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Reparto affari giuridici e legali;

assicura la presenza del CNR nel campo dell'informazione curando i rapporti con organi ed agenzie di stampa, con le emittenti radiotelevisive e gli altri organismi di informazione;

cura l'organizzazione di conferenze stampa e di interviste, nonché la pubblicazione di notizie dirette a migliorare la conoscenza da parte dell'opinione pubblica dell'attività e dei problemi del CNR;

predispone la selezione quotidiana e periodica della stampa italiana ed estera;

provvede alla raccolta, all'esame ed alla elaborazione di dati, e studi concernenti i rapporti internazionali;

attua iniziative e provvede agli adempimenti concernenti gli accordi di scambio e di cooperazione internazionale scientifico-tecnici e culturali;

cura i rapporti con Enti stranieri e organismi scientifici internazionali;

cura l'edizione di monografie, bibliografie, periodici, realizzati o promossi direttamente dal CNR;

provvede alla organizzazione, alla gestione, ai lavori, alle provviste ed ai servizi attinenti a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni similari a carattere nazionale ed internazionale, curando l'eventuale pubblicazione dei relativi atti.

Art. 14.

Direzione centrale ragioneria, bilancio e riscontro

Il dirigente preposto alla Direzione esercita le funzioni attribuite al Capo del Servizio di ragioneria dal Regolamento di contabilità.

La Direzione centrale ragioneria, bilancio e riscontro ha le seguenti attribuzioni:

acquisisce ed elabora le informazioni finanziarie e contabili concernenti la pianificazione annuale e pluriennale delle attività dell'Ente;

rileva, avvalendosi delle tecnologie informatiche, l'andamento gestionale dell'Ente in termini di risorse finanziarie e ne sottopone periodicamente i risultati agli Organi Direttivi;

elabora i criteri di impostazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi e sovraintende alla impostazione delle scritture contabili dell'Ente, promuovendo idonee procedure automatizzate;

predispone il bilancio di previsione in base agli indirizzi fissati dagli Organi Direttivi ed alle indicazioni formulate dagli uffici dell'Ente;

predispone il conto consuntivo acquisendo e completando anche la documentazione extra-contabile;

gestisce le operazioni connesse al flusso di cassa dell'Ente, i rapporti con la Tesoreria Centrale dello Stato e quelli con l'Istituto cassiere;

provvede agli adempimenti delle entrate dell'Ente relativamente alle fasi degli accertamenti e delle reversali;

provvede al riscontro e alla registrazione degli impegni di spesa;

emette le note collettive per la corresponsione degli emolumenti al personale, ed i mandati per i pagamenti ai borsisti, agli incaricati di ricerca e di collaborazione tecnica, etc., nonché per i versamenti relativi a contratti di ricerca e contributi;

cura tutti gli altri pagamenti diretti in Italia e controlla quelli effettuati dal cassiere interno;

dispone i pagamenti all'estero e cura lo svolgimento delle pratiche valutarie connesse;

tiene le scritture della contabilità finanziaria dell'Ente relativamente alle entrate e alle spese;

tiene la contabilità di cassa delle entrate e delle spese;

organizza e controlla le dipendenti strutture decentrate preposte all'assistenza dei funzionari delegati ed al riscontro in sede locale delle operazioni gestionali degli stessi funzionari;

provvede a tutti gli adempimenti contabili concernenti i funzionari delegati (erogazione delle anticipazioni, completamento operazioni finanziarie, patrimoniali, fiscali e previdenziali), in organica connessione con le strutture decentrate;

promuove procedure automatizzate per supportare gli adempimenti amministrativo-contabili dei funzionari delegati e delle strutture decentrate;

promuove e coordina punti periferici di riferimento, per le materie di propria competenza, nel programma della rete informatica degli Organi per gli aspetti gestionali-amministrativi;

elabora le istruzioni per l'applicazione della normativa fiscale nell'ambito del CNR e provvede alla definizione dei rapporti finanziari derivanti all'Ente dalla funzione di sostituto d'imposta;

provvede agli adempimenti in materia di I.V.A., I.R.P.E.G., I.L.O.R. e di altre imposte o tasse;

provvede alla contabilità patrimoniale generale dell'Ente e al riscontro di quella dei consegnatari, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

Art. 15.

Centro elaborazione dati e reti di comunicazione

Il Centro elaborazione dati e reti di comunicazione:

cura, d'intesa con le direzioni centrali, la progettazione tecnica e la gestione delle procedure automatizzate concernenti l'attività dell'Amministrazione;

cura, per la parte di competenza, la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli archivi magnetici concernenti il personale;

gestisce l'applicazione del tele-processing e le attività specialistiche relative agli interventi di «hardware» e «software»;

programma l'impostazione dei supporti e delle tecniche di automazione d'ufficio per garantire l'uniformità dei sistemi e la compatibilità con le procedure centralizzate;

assicura assistenza a livello specialistico alle iniziative sviluppate presso le direzioni centrali;

cura, di concerto con il reparto formazione, addestramento del personale e concorsi, l'addestramento e la qualificazione per gli aspetti informatici del personale del CNR;

provvede agli adempimenti connessi con la fornitura ed il noleggio di elaboratori elettronici e delle altre apparecchiature complementari;

provvedde agli approvvigionamenti degli stampati e di ogni altro occorrente per le esigenze dei settori automatizzati.

Art. 16.

I consiglieri aggiunti e i vice consiglieri esercitano le funzioni previste dagli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 748/1972.

In particolare svolgono attività di studio, di ricerca, di documentazione, di indagine, di ispezione ed altre funzioni di pari rilevanza.

Acquisiscono gli elementi istruttori da fornire all'Autorità vigilante in caso di interrogazioni ed interpellanze parlamentari riguardanti l'Ente.

Attendono a tutti gli altri compiti loro assegnati in conformità alle direttive impartite dal Presidente e dal Direttore Generale.

Possono altresì, stante particolari motivi funzionali, essere applicati alle direzioni centrali.

TITOLO II

ORDINAMENTO DELLE STRUTTURE SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE

da Art. 17 ad Art. 27.

Resta invariato il testo del preesistente Ordinamento, con l'aggiunta all'art. 21 del seguente ulteriore comma:

«Il Consiglio scientifico si riunisce presso la sede dell'Istituto. Nel caso che il Dirigente dell'Istituto ritenga — per eccezionali e motivate ragioni — che una riunione del citato organismo consultivo debba tenersi in sede diversa da quella dell'Istituto stesso, egli deve richiedere al Presidente del CNR apposita autorizzazione. La richiesta va inoltrata almeno 30 giorni prima della prevista riunione, che potrà avere luogo nella sede proposta solo previa formale autorizzazione del Presidente del CNR».

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

La dotazione organica complessiva del personale del CNR è stabilita nell'allegato 6.

Art. 29.

Il personale in posizione di comando e quello assegnato alle Unità amministrative decentrate regionali ed interregionali viene assunto in carico dalla Direzione centrale del personale ed entro sei mesi è destinato a prestare servizio presso gli uffici o strutture equiparate dell'Ente.

Art. 30.

Il dirigente del Reparto I della Direzione centrale affari generali esercita le funzioni previste dal primo comma dell'art. 7 del Regolamento concernente il funzionamento degli Organi Direttivi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dei Comitati nazionali di consulenza e dell'Assemblea plenaria approvato con D.P.C.M. del 26 gennaio 1967 e modificato con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 468 dell'11 giugno 1987 approvata con D.P.C.M. del 7 aprile 1989.

Il dirigente del Reparto I della Direzione centrale attività scientifiche esercita le funzioni previste dall'ultimo comma dell'art. 18 dello stesso Regolamento di cui al comma precedente.

Gli articoli 2 e 42 e relativo allegato *A* del Regolamento del Personale del CNR, reso esecutivo con D.P.CNR n. 6241 del 7 luglio 1979, sono abrogati.

Le Unità amministrative decentrate regionali ed interregionali sono soppresse. È conseguentemente abrogato l'allegato 1*C* dell'Ordinamento dei Servizi del CNR, reso esecutivo con D.P.CNR n. 6241 del 7 luglio 1979.

ALLEGATO 1*A*

STRUTTURA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

SETTORE	Dirigenti Liv. C	Liv. D	Liv. E	X qualifica funzionale
1) Direzione centrale affari generali	1	—	—	—
Reparto I Segreteria del Consiglio di Presidenza e della Giunta Amministrativa	—	—	1	—
Reparto II Organizzazione, documentazione e ordinamento	—	1	—	—
Reparto III Relazioni sindacali	—	—	1	—
Reparto IV Affari giuridici e legali	—	1	—	—

SETTORE	Dirigenti Liv. C	Liv. D	Liv. E	X qualifica funzionale
2) Direzione centrale del personale	1	—	—	—
Ufficio sicurezza e prevenzione	—	—	—	1
Reparto I Segreteria organi direttivi e consultivi del personale	—	—	1	
Reparto II Stato giuridico e trattamento economico	—	1	—	—
Reparto III Borse di studio	—	1	—	—
Reparto IV Formazione, addestramento del personale e concorsi	—	1	—	—
Reparto V Previdenza, assistenza e tutela della salute	—	1	—	—
3) Direzione centrale affari patrimoniali	1	—	—	—
Ufficio progettazione e supporto tecnico-professionale	—	—	—	1
Reparto I Patrimonio immobiliare	—	1	—	—
Reparto II Patrimonio mobiliare	—	—	1	—
4) Direzione centrale attività scientifiche	1	—	—	—
Ufficio studi e programmazione	—	—	—	1
Ufficio trasferimento, innovazioni, brevetti, normativa tecnica	—	—	—	1
Progetto Mezzogiorno	—	—	—	1
Reparto I Comitati nazionali di consulenza	—	1	—	—
Reparto II Progetti finalizzati e strategici	—	—	1	—
Reparto III Organi di ricerca	—	1	—	—
Reparto IV Convenzioni	—	1	—	—
Reparto V Consorzi	—	—	1	—
5) Direzione centrale rapporti internazionali e relazioni esterne	1	—	—	—
Ufficio pubblicazioni e informazioni scientifiche	—	—	—	1
Ufficio immagine ed attività promozionali	—	—	—	1
Ufficio relazioni scientifiche e progetti di cooperazione internazionali	—	—	—	1
Reparto Relazioni esterne di carattere istituzionale	—	—	1	—
6) Direzione centrale ragioneria, bilancio e riscontro	1	—	—	—
Reparto I Riscontro piani ed attività	—	—	1	—
Reparto II Impegni, pagamenti, retribuzioni, borse, indennità, fornitori	—	1	—	—
Reparto III Strutture periferiche e funzionari delegati	—	—	1	—
Reparto IV Entrate, cassa, imposte e contabilità patrimoniale	—	—	1	—
7) Centro elaborazione dati e reti di comunicazione	—	—	—	1
8) Consiglieri aggiunti	—	2	—	—
9) Vice consiglieri	—	—	5	—
Totale generale	6	13	15	9

ALLEGATO 10

STRUTTURA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
(Numero degli addetti esclusi i dirigenti e i direttori)

1) Direzione centrale affari generali.

Qualifica funzionale:

X	2
IX	12
VIII	11
VII	22
VI	10
V	25
IV	13
III	19
Totale ...	114

2) Direzione centrale del personale.

Qualifica funzionale:

X	9
IX	10
VIII	6
VII	49
VI	12
V	38
IV	17
III	10
Totale ...	151

3) Direzione centrale affari patrimoniali.

Qualifica funzionale:

X	5
IX	6
VIII	7
VII	40
VI	4
V	77
IV	10
III	21
Totale ...	170

4) Direzione centrale attività scientifiche.

Qualifica funzionale:

X	10
IX	12
VIII	12
VII	48
VI	35
V	30
IV	25
III	12
Totale ...	184

5) Direzione centrale rapporti internazionali e relazioni esterne.

Qualifica funzionale:

X	4
IX	4
VIII	6
VII	14
VI	10
V	9
IV	8
III	5
Totale ...	60

6) Direzione centrale ragioneria, bilancio e riscontro.

Qualifica funzionale:

X	—
IX	8
VIII	8
VII	55
VI	31
V	25
IV	10
III	10
Totale ...	147

7) Centro elaborazione dati e reti di comunicazioni.

Qualifica funzionale:

X	7
IX	—
VIII	7
VII	23
VI	1
V	20
IV	1
III	7
Totale ...	66
Totale generale ...	892

ALLEGATI 2, 3, 4, 5

Restano quelli dell'ordinamento dei servizi di cui al D.P.CNR n. 6241 in data 7 settembre 1979, con le successive modifiche, da ultimo con D.P.CNR n. 11270 in data 11 giugno 1990, fatti salvi, per i seguenti Istituti di cui all'Allegato 3, i comitati di afferenza, in corso di variazione:

Istituto di biologia del mare, Venezia;
Istituto sperimentale talassografico, Messina;
Istituto sperimentale talassografico, Taranto;
Istituto italiano di idrobiologia «dott. M. De Marchi», Pallanza,
(dal Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche al Comitato nazionale per le scienze e le tecnologie dell'ambiente e dell'habitat);
Istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli;
Istituto di biochimica delle proteine ed enzimologia, Arco Felice,
(dal Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche al Comitato nazionale per le biotecnologie la biologia molecolare);
Istituto di ricerca sulle acque, Roma;
Istituto di tecnologia della pesca e del pescato, Mazara del Vallo;
Istituto di ricerche sulla pesca marittima, Ancona;
Istituto per lo sfruttamento biologico delle lagune, Lesina,
(dal Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche e l'innovazione al Comitato nazionale per le scienze e le tecnologie dell'ambiente e dell'habitat);
Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali, Montelibretti,
(dal Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche e l'innovazione al Comitato nazionale per la scienza e la tecnologia dei beni culturali).

Per quanto concerne ruoli e qualifiche del personale si deve tenere conto delle modifiche introdotte dal D.P.R. 28 settembre 1987, n. 568, e dal D.P.R. 1° marzo 1988, n. 285, nonché dal D.P.CNR n. 11602 in data 12 febbraio 1990.

ALLEGATO 6

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	6	Direttore Centrale	6
D	Dirigente superiore	13	Direttore di reparto consigliere aggiunto	13
E	Primo dirigente	15	Direttore di reparto vice consigliere	15
		34		34

Qualifica funzionale	Dotazione
X	3.069
IX	54
VIII	691
VII	1.341
VI	327
V	1.335
IV	223
III	313
Totale ...	7.353

90A5108

DELIBERAZIONE 16 luglio 1990.

Regolamentazione dei gruppi nazionali di ricerca. (Provvedimento n. 11324).

IL PRESIDENTE

Visti l'ordinamento dei servizi e il regolamento del personale del Consiglio nazionale delle ricerche nel testo modificato con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di presidenza in data 4 dicembre 1986, 9 aprile 1987, 24 settembre 1987, 17 dicembre 1987, 19 maggio 1988 e 22 settembre 1988, dalla giunta amministrativa in data 18 novembre 1987 e 16 novembre 1988, dalla giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione in data 24 novembre 1988, nonché le successive deliberazioni del consiglio di presidenza, della giunta amministrativa e della giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione rispettivamente in data 26 gennaio 1989, 1° marzo 1989 e 14 marzo 1989, concernenti l'approvazione della regolamentazione dei Gruppi nazionali di ricerca;

Vista la nota n. EV/1676 in data 26 novembre 1988 e n. EV/B/109 in data 23 gennaio 1989 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 27030 in data 24 marzo 1989, n. 32303 in data 19 aprile 1989 e n. 37194 in data 15 dicembre 1989 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, n. 126337 in data 29 aprile 1989, n. 130300 in data 26 giugno 1989 e n. 159643 in data 19 gennaio 1990 del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, nonché la successiva nota n. EVm/439 in data 21 febbraio 1990 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha approvato, in via definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la predetta regolamentazione dei Gruppi nazionali di ricerca;

Considerato che, a seguito delle citate approvazioni, la regolamentazione dei gruppi nazionali di ricerca, di cui alle deliberazioni suindicate, è divenuta operante;

Considerato peraltro che, nelle more dell'approvazione delle predette deliberazioni, a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, e del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, i ruoli e le qualifiche del personale del Consiglio nazionale delle ricerche hanno subito variazioni, come da decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11062 in data 12 febbraio 1990;

Dispone:

Art. 1.

È resa esecutiva la regolamentazione dei gruppi nazionali di ricerca nel testo deliberato dagli organi direttivi del Consiglio nazionale delle ricerche, che si riporta in allegato.

L'organico del personale assegnato a ciascuno dei gruppi di cui all'allegato alla predetta regolamentazione proviene dalle soppresse unità decentrate amministrative regionali e interregionali; per quanto concerne ruoli e qualifiche indicati nell'allegato medesimo si rimanda alla nota in calce all'allegato stesso.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà redatto il testo coordinato dell'ordinamento dei servizi e del regolamento del personale del Consiglio nazionale delle ricerche comprensivo delle modifiche derivanti dalla regolamentazione di cui sopra.

Roma, 16 luglio 1990

Il presidente: ROSSI BERNARDI

ALLEGATO

TITOLO II

ORDINAMENTO DELLE STRUTTURE SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE

CAPO I

ISTITUTI, CENTRI DI STUDIO E DI RICERCA GRUPPI NAZIONALI DI RICERCA E AREE DI RICERCA

Art. 16-*bis*.

Le strutture scientifiche e tecnologiche sono costituite da:

istituti;
centri di studio e di ricerca;
gruppi nazionali di ricerca;
aree di ricerca.

Art. 18-*bis*.

I gruppi nazionali di ricerca sono organismi di ricerca del CNR, che hanno lo scopo di promuovere e coordinare attività scientifiche esplicantesi, a livello nazionale, nei vari rami della scienza e delle sue applicazioni.

I gruppi nazionali di ricerca hanno la durata di cinque anni, eventualmente prorogabile. Essi sono istituiti con ordinanza del Presidente del CNR, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza e della Giunta amministrativa, sentiti i competenti Comitati nazionali di consulenza.

I gruppi nazionali di ricerca sono elencati nell'allegato 5-*bis*.

I provvedimenti istitutivi dei gruppi nazionali di ricerca sono soggetti alla procedura di cui all'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Ai gruppi di ricerca possono aderire, al fine di espletarvi attività di ricerca a titolo gratuito nel rispetto delle norme che ne disciplinano il loro rapporto di impiego, docenti universitari e singoli ricercatori.

L'adesione dei docenti universitari e singoli ricercatori è determinata annualmente con provvedimento del Presidente del CNR, previa delibera del Consiglio di presidenza, su proposta del Consiglio scientifico del Gruppo nazionale di ricerca, sentito il competente Comitato nazionale di consulenza.

I Gruppi nazionali di ricerca possono essere articolati in sezioni, le quali raccolgono gli aderenti ai gruppi stessi per omogeneità di temi di ricerca su base nazionale.

Gli statuti dei singoli gruppi possono prevedere altresì, nell'ambito delle sezioni, l'aggregazione in sede locale dei docenti universitari e singoli ricercatori in unità di ricerca.

Art. 18-*ter*.

Ai gruppi nazionali di ricerca sono preposti:

1) il direttore;
2) il consiglio scientifico.

Il direttore del gruppo di ricerca è nominato fra il personale di cui all'art. 18-*quater* del presente ordinamento con provvedimento del Presidente del CNR, previa deliberazione del Consiglio di presidenza e della giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di Consiglio di amministrazione.

Il direttore provvede al perseguimento dei fini del Gruppo curandone la gestione ed assolvendo i compiti stabiliti nel provvedimento istitutivo del Gruppo stesso.

Il direttore in particolare:

propone i nomi degli studiosi visitatori da invitare in Italia;

dispone, in relazione alle attività svolte dal Gruppo, l'invio in missione dei docenti universitari e dei ricercatori aderenti al Gruppo stesso;

promuove, almeno una volta all'anno, incontri con i direttori degli istituti e dei centri di studio del CNR operanti nello stesso settore scientifico aventi lo scopo di pervenire al coordinamento delle attività scientifiche del Gruppo con quelle di tali organi di ricerca dell'ente;

redige annualmente relazioni scientifiche riguardanti le attività effettuate dal Gruppo secondo la metodologia adottata dall'ente per gli istituti e i centri.

Il Consiglio scientifico è costituito da:

a) il direttore del Gruppo;

b) 3 rappresentanti eletti dai docenti universitari e ricercatori di cui all'art. 18-*bis;*

c) non più di tre esperti designati dal Consiglio di presidenza del CNR su proposta del competente Comitato nazionale di consulenza.

Il numero degli esperti nominati dal Consiglio di presidenza e le modalità di elezione dei rappresentanti di cui al precedente punto sono stabiliti dal provvedimento istitutivo del Gruppo.

Il consiglio scientifico:

a) svolge opera di consulenza scientifica sulle materie che rientrano nella competenza del Gruppo;

b) valuta i titoli scientifici dei ricercatori e docenti che chiedono l'adesione al Gruppo e il programma di ricerca da essi presentato, formula le conseguenti proposte;

c) esprime il proprio parere in ordine alle relazioni annuali presentate dai ricercatori e docenti sulle ricerche svolte;

d) esprime il proprio parere sui programmi annuali di attività del Gruppo e sui relativi piani di spesa, nonché sulle relazioni annuali riguardanti le attività svolte ed i relativi rendiconti finanziari da presentarsi al CNR;

e) indica i convegni, i corsi di studio e di aggiornamento scientifico, i seminari da organizzarsi a cura del Gruppo nei limiti dei predetti piani di spesa;

f) esprime il proprio parere in merito all'invito di studiosi visitatori e all'invio in missione degli appartenenti al Gruppo.

Art. 18-*quater*.

Il Gruppo ha sede preferibilmente presso una struttura del CNR che è indicata nel provvedimento costitutivo; ove occorra si potrà provvedere per più gruppi ad un comune utilizzo del supporto scientifico e amministrativo.

Le funzioni di direzione dei Gruppi nazionali di ricerca sono affidate al personale appartenente alla X qualifica funzionale, a personale di pari qualifica comandato ai sensi dell'art. 40 della legge n. 70/1975, a personale di cui al primo comma dell'art. 36 della stessa legge n. 70/1975 ed al personale docente universitario nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa sulla docenza universitaria.

I direttori dei Gruppi nazionali possono essere nominati «funzionari delegati» secondo le norme del regolamento di contabilità del CNR.

Alle spese per il funzionamento dei Gruppi nazionali di ricerca, si provvede mediante un'assegnazione determinata annualmente dai competenti organi direttivi del CNR, sentiti i Comitati nazionali di consulenza.

Ai fini della determinazione dell'assegnazione si dovrà tener conto dei proventi derivanti da contratti di ricerca e da prestazioni a pagamento.

ALLEGATO 5-*bis*

NUMERO DEI DIRETTORI E DEGLI ADDETTI AI GRUPPI NAZIONALI DI RICERCA

Gruppi nazionali di ricerca	Ruolo tecnico professionale						Ruolo amministrativo						
	Dir.	Coll.	Ass.	Op.	Ag.	Tot.	Coll. Coord.	Coll.	Ass. Coord.	Ass.	Arch.	Com.	Tot.
Gruppo nazionale per le strutture algebriche e geometriche e loro applicazioni	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Gruppo nazionale per la fisica matematica	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Gruppo nazionale per l'analisi funzionale e le sue applicazioni	1	1	1	1	—	3	—	—	—	1	—	—	1
Gruppo nazionale per l'informatica matematica	1	2	1	—	—	3	—	—	—	—	1	—	1
Gruppo nazionale di elettronica quantistica e plasmi	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gruppo nazionale di cibernetica e biofisica	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Gruppo nazionale di struttura della materia	1	22	18	5	—	45	—	—	1	—	1	—	2
Gruppo italiano di fisica cosmica.......	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1
Gruppo nazionale per l'astronomia......	1	9	1	2	—	12	—	—	—	—	—	—	—
Gruppo nazionale di geofisica della terra solida	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Gruppo nazionale per i problemi geologici della regione alpino-padana	1	1	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Gruppo di ricerca patologia delle piante ortensi	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Gruppo di ricerca virus e virosi delle piante	1	2	7	3	—	12	—	—	—	—	—	—	—
Gruppo automazione navale e problemi delle navi di grande tonnellaggio	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gruppo di ricerca sulle alte tensioni.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gruppo di ricerca sulle macchine elettriche	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Gruppo nazionale di sistemistica e informatica dell'ingegneria	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Totali...	17	41	30	11	—	82	—	—	2	4	3	—	9

Nota. — A seguito del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 568, e del D.P.R. 1° marzo 1988, n. 285, i ruoli amministrativo e tecnico-professionale devono intendersi soppressi; per quanto concerne le qualifiche del personale riportate in tabella si rimanda alle nuove qualifiche funzionali indicate nella tabella allegata al D.P.CNR n. 11062 in data 12 febbraio 1990.

90A5110

DELIBERAZIONE 25 settembre 1990.

Modificazione all'allegato 3 all'ordinamento dei servizi ed all'allegato *A* al regolamento del personale in ordine alla soppressione dell'istituto per la nucleazione aerosoli, in Roma. (Provvedimento n. 11371).

IL PRESIDENTE

Visti l'ordinamento dei servizi, di cui al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990, ed il regolamento del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, modificato da ultimo con il provvedimento medesimo, integrati con il decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11324 in data 16 luglio 1990;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di presidenza in data 2 febbraio 1984 e 6 marzo 1986, dalla giunta amministrativa in data 17 febbraio 1984 e 27 marzo 1986, e dalla giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione in data 23 marzo 1990, concernenti la soppressione dell'istituto per la nucleazione aerosoli, Roma, ed il trasferimento del personale dell'istituto medesimo all'istituto per la fisica dell'atmosfera, Roma;

Vista la nota n. EVm/1175 in data 18 giugno 1990 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato la propria decisione in merito alla modifica regolamentare relativa alla soppressione di cui trattasi;

Ritenuta l'opportunità di procedere alle modifiche di cui alle deliberazioni suindicate;

Dispone:

L'allegato 3 all'ordinamento dei Servizi del consiglio nazionale delle ricerche, di cui al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990, integrato con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11324 in data 16 luglio 1990, è modificato nel senso che viene soppresso, tra gli istituti afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche, l'istituto per la nucleazione aerosoli, Roma.

L'organico di personale già appartenente al predetto istituto viene assegnato all'istituto per la fisica dell'atmosfera, Roma.

In conseguenza della soppressione dell'istituto per la nucleazione aerosoli l'allegato *A* al regolamento del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, modificato da ultimo con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990 ed integrato con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11324 in data 16 luglio 1990, è modificato nel senso che il numero delle direzioni degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche è diminuito di n. 1 unità, da n. 163 a n. 162.

Roma, 25 settembre 1990

Il presidente: ROSSI BERNARDI

90A5111

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° ottobre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Villanuova sul Clisi dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di un elettrodotto a 15 KV da parte dell'ENEL - zona di Salò. (Deliberazione n. V/648).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL - zona di Salò, per la realizzazione di elettrodotto 15 KV su area ubicata nel comune di Villanuova sul Clisi mappale 1558, 1534, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g*), della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare del servizio di energia elettrica la stazione radioripetitrice «RAI TV»;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione pasesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Villanuova sul Clisi, mappale 1558, 1534, dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Villanuova sul Clisi copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 1° ottobre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5131

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° ottobre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Casargo dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la sistemazione di una pista da sci da parte della I.T.A. S.p.a. di Milano. (Deliberazione n. V/649).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da I.T.A. S.p.a., per la realizzazione di una pista da sci su area ubicata nel comune di Casargo (Como), mappale 3618, foglio 17/21, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d*), della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nella sistemazione di una pista da sci;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto delle opere con l'ambiente;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Casargo (Como), mappale 3618, foglio 17/21, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Casargo (Como) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 1° ottobre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5132

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° ottobre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Gussago e di Brione dall'ambito territoriale n. 17 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di un elettrodotto a 15 KV e 380/220 Volt da parte dell'ENEL - zona di Brescia. (Deliberazione n. V/650).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata da ENEL - zona Brescia, per la realizzazione di elettrodotto 15 kV e 380/220 Volt su area ubicata nei comuni di Gussago (Brescia), mappali 138, foglio 2, mappali 99, 97, 102, 103, 104, 106, 84, 76, 108, 107, 109, 110, 141, 150, 18, 75, 77, 111, 79, 57, 156, 155, 7, 6, 1, 151, 82, 147, 171, 148, 145, foglio 3, mappali 4, 9, 14, 65, 76, 74, 131, 132, 212, 130, 216, 179, 178, 177, 175, 174, 165, 172, 168, 169, 162, 171, 170, 93, 37, foglio 5, mappali 8, 2, 9, foglio 9 e Brione (Brescia), mappali 23, 24, 240, 44, 237, 63, 64, 243, 242, 241, 65, 244, 84, 245, 85, 247, foglio 7, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g*), della legge 8 agosto 1965, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare del servizio di energia elettrica utenze attualmente prive;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 17, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Gussago (Brescia), mappale 138, foglio 2, mappali 99, 97, 102, 103, 104, 106, 84, 76, 108, 107, 109, 110, 141 150, 18, 75, 77, 111, 79, 57, 156, 155, 7, 6, 1, 151, 82, 147, 171, 148, 145, foglio 3, mappali 4, 9, 14, 65, 76, 74, 131, 132, 212, 130, 216, 179, 178, 177, 175, 174, 165, 172, 168, 169, 162, 171, 170, 93, 37, foglio 5, mappali 8, 2, 9, foglio 9 e Brione (Brescia), mappali 23, 24, 240, 44, 237, 63, 64, 243, 242, 241, 65, 244, 84, 245, 85, 247, foglio 7, dall'ambito territoriale n. 17 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 17, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco dei comuni di Brione e Gussago (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 1° ottobre 1990

Il Presidente: GIOVENZANA

Il Segretario: DI GIUGNO

90A5133

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° ottobre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di una palificazione telefonica da parte della società S.I.P. (Deliberazione n. V/651).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione, a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla società S.I.P. per la realizzazione di palificazione telefonica su area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 620, 398, 593, 95, 660, 399, foglio 40, mappale 16, foglio 18, mappali 12, 14, 39, foglio 26, mappali 276, 277, 281, 286, 289, 292, 295, 296, 297, 298, 305, 311, 312, 313, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 383, 505, 593, 595, 607, foglio 20, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza di decreto ministeriale 7 luglio 1960, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1965, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nell'assicurare il servizio telefonico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del contenuto impatto ambientale delle opere;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Livigno (Sondrio), mappali 620, 398, 593, 95, 660, 399, foglio 40, mappale 16, foglio 18, mappali 12, 14, 39, foglio 26, mappali 276, 277, 281, 286, 289, 292, 295, 296, 297, 298, 305, 311, 312, 313, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 383, 505, 593, 595, 607, foglio 20, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Livigno (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale,* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 1° ottobre 1990

Il Presidente: GIOVENZANA

Il Segretario: DI GIUGNO

90A5134

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 19 settembre 1990), coordinato con la legge di conversione 12 novembre 1990, n. 331 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 15 novembre 1990), recante: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192, compresi quelli prodotti fino al 26 luglio 1990 dall'art. 7, comma 1, lettere *a), b)* e *g)*, e dall'art. 8, comma 5, nella parte in cui sostituisce la lettera *H)*, punto 1), lettere *b), c)* e *d)*, della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. Il termine previsto dall'art. 10, comma 5, del predetto decreto-legge n. 192 del 1990, per l'effettuazione del versamento della differenza di imposta sulle giacenze degli alcoli dichiarate, viene fissato nel decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli

effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, compresi quelli relativi all'art. 7, comma 2, del predetto decreto, limitatamente alla imposizione del diritto erariale sulle acque minerali condizionate a partire dal 23 maggio 1990 ed immesse in commercio fino alla data del 21 luglio dello stesso anno; il diritto erariale dovuto sulle acque minerali condizionate e immesse in commercio dal 1° luglio al 21 luglio 1990 deve essere versato entro il giorno 30 novembre con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 18 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1990».

I DD.LL. n. 120/1990 e n. 192/1990, di contenuto pressoché analogo, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 21 luglio 1990 e n. 219 del 19 settembre 1990).

Il testo delle disposizioni soprarichiamate è riprodotto in appendice.

Art. 1.

1. I contribuenti i quali, con riferimento agli anni 1988 e 1989, presentano, entro il 20 ottobre 1990, la denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ovvero integrano la denuncia già presentata ai medesimi effetti, non incorrono nelle sanzioni per omessa o infedele denuncia limitatamente alla base imponibile o alla maggiore base imponibile dichiarata, sempreché alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato notificato avviso di accertamento. La denuncia può essere anche spedita a mezzo raccomandata postale e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 20 ottobre 1990 è sospesa la notifica degli avvisi di accertamento relativi agli anni 1988 e 1989. Per l'anno 1990 il termine per presentare la denuncia prevista dall'articolo 274 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 *(a)*, è differito fino al 20 ottobre 1990.

2. I comuni adottano idonee misure per la diffusione, nell'ambito del proprio territorio, delle disposizioni recate dal comma 1, con particolare riferimento ai termini, alle modalità ed agli effetti ivi previsti, per consentire ai contribuenti di avvalersene agevolmente.

3. La tassa o la maggiore tassa liquidata per gli anni 1988 e 1989 e per l'anno 1990 sulla base delle denunce presentate ai sensi del comma 1, primo periodo, è riscossa, con apposito ruolo, in quattro rate con scadenza nell'anno 1991. I concessionari della riscossione versano ai comuni l'ammontare delle predette tasse liquidate per gli anni 1988 e 1989 e in apposito capitolo del bilancio dello Stato l'ammontare di quelle liquidate per l'anno 1990.

4. I soggetti che presentano denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli di cui al comma 1, hanno l'obbligo di indicare il proprio numero di codice fiscale nelle denunce.

5. Al fine di agevolare l'esercizio dell'azione di accertamento da parte dei comuni, il sistema informativo dell'anagrafe tributaria provvede all'incrocio dei dati, forniti dal Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, relativi ai soggetti iscritti nei ruoli ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con i dati del catasto, degli atti di compravendita e locazione immobiliare, delle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e con ogni altro dato in possesso del sistema informativo stesso, nonché con i dati forniti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende municipalizzate fornitrici di energia elettrica; il sistema informativo, effettuati gli incroci, invia ai comuni elenchi dei soggetti che risultano non aver provveduto al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

6. Il Ministero delle finanze, avvalendosi del servizio ispettivo per la finanza locale, effettua presso i comuni verifiche sulla gestione della tassa e sulla utilizzazione dei dati forniti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria ai fini dell'esercizio dell'azione di accertamento.

6-bis. *Per l'anno 1991 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani entro il 31 dicembre 1990.*

(a) L'art. 274 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R.D. n. 1175/1931, come modificato dall'art. 42 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è così formulato:

«Art. 274 *(Denunzie; termini)*. — Nei primi cinque giorni di settembre il podestà [ora sindaco, *n.d.r.*], con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita i contribuenti a denunziare, entro il 20 settembre, i singoli cespiti soggetti alle imposte e tasse istituite dal comune.

La denuncia va fatta su appositi moduli messi dal comune a disposizione degli interessati. Il comune ha facoltà di richiedere il pagamento dei moduli stessi in misura pari al loro costo.

La denunzia non è necessaria da parte dei contribuenti già iscritti nei ruoli, quando le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

L'obbligo della denunzia non esclude gli accertamenti di ufficio che possono essere eseguiti in qualunque tempo.

Per le denunzie e l'accertamento del bestiame soggetto all'imposta possono, per particolari condizioni locali, riconosciute dalla giunta provinciale amministrativa, stabilirsi termini diversi da quelli sopra indicati: in tale ipotesi sono analogamente modificati i termini previsti nei successivi articoli».

Art. 2.

1. Le controversie relative agli atti di accertamento notificati entro il *31 dicembre 1989*, instaurate ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 *(a)*, e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 *(b)*, pendenti presso l'intendente di finanza od il Ministro delle finanze alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, a seguito di apposita istanza prodotta dal contribuente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base del 90 per cento del tributo ancora controverso con abbandono delle sanzioni e degli interessi.

2. L'istanza deve essere presentata o spedita a mezzo raccomandata postale all'autorità presso cui pende il gravame, la quale dichiara estinto il procedimento, dandone comunicazione alle parti interessate.

3 Per le controversie riguardanti le soppresse imposte di consumo di cui all'articolo 90 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 *(c)*, pendenti presso le competenti autorità amministrative alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente deve chiedere la trattazione del proprio ricorso con istanza da presentare o spedire a mezzo raccomandata postale entro centottanta giorni dalla data suddetta all'autorità competente a decidere, indicando la residenza o domicilio. In difetto di tale istanza il ricorso stesso è definito per rinuncia, di cui è data comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto impugnato ed alle parti interessate. Nell'istanza il contribuente può chiedere di avvalersi della disposizione di cui al comma 1.

(a) Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 638/1972 (Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate) è il seguente:

«Art. 20 *(Contenzioso)*. — Contro gli atti di accertamento dei comuni e delle province relativi a tributi non soppressi, notificati a decorrere dal 1° gennaio 1974, è ammesso ricorso all'intendente di finanza ed in seconda istanza, anche da parte del comune e della provincia, al Ministro per le finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato all'intendente di finanza territorialmente competente anche se proposto contro la decisione dello stesso intendente direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Ministro e quelle definitiva dell'intendente di finanza è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2) e 3) del codice di procedura civile, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. Contro la decisione del Ministro è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di giorni sessanta dalla notificazione della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro novanta giorni dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa può tuttavia essere proposta in ogni caso dopo centottanta giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro».

(b) Il testo dell'art. 24 del D.P.R. n. 639/1972 (Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) è il seguente:

«Art. 24 *(Contenzioso)*. — Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso all'intendente di finanza ed in seconda istanza, anche da parte del comune, al Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato all'intendente di finanza territorialmente competente, anche se proposto contro la decisione dello stesso intendente, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Ministro e quella definitiva dell'intendente di finanza è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. Contro la decisione del Ministro è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza, senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro novanta giorni dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa può tuttavia essere proposta in ogni caso dopo centottanta giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro».

(c) L'art. 90 del testo unico sulla finanza locale approvato con R.D. n. 1175/1931, è così formulato:

«Art. 90 *(Ricorsi dei contribuenti in sede amministrativa)*. — Contro l'operato degli agenti delle imposte di consumo e degli appaltatori, si può ricorrere, in sede amministrativa, in prima istanza al podestà ed in secondo e terzo grado rispettivamente al prefetto ed al Ministro delle finanze nei termini e modi da stabilirsi nel regolamento.

Il ricorso in sede amministrativa non pregiudica l'ordinaria competenza giudiziaria; non di meno le decisioni definitive dell'autorità amministrativa sono obbligatorie per le parti, ove non sia adita l'autorità giudiziaria nel termine di tre mesi dalla notificazione di esse, nel qual caso non è più ammessa l'azione giudiziaria.

Contro l'appaltatore inadempiente i comuni, a richiesta dei contribuenti interessati nella contestazione, possono procedere sulla cauzione con le norme richiamate nell'art. 82».

Art. 3.

1. Nel comma 5 dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera l-*bis)*, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 *(a)*, le parole «che — direttamente o indirettamente — controllano l'impresa o ne sono controllate» sono sostituite dalle seguenti: «che direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa».

2. Le disposizioni di cui alla lettera *a)*, comma 7, dell'articolo 26 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 *(b)*, si applicano altresì ai beni ammortizzabili acquistati anteriormente al 2 marzo 1989 relativamente alle plusvalenze realizzate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1990 il secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 *(c)*, è abrogato.

3-bis. *La sospensione dei termini anche processuale relativi alle procedure di riscossione coattiva prevista dall'articolo 116, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (d), è differita al 31 dicembre 1990. Per le rate di riscossione in scadenza nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1990, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (c), e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (d), decorrono dal 1° ottobre 1990, ferma restando la validità degli atti già compiuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

4. Gli avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 *(e)*, possono essere notificati dall'ufficio delle imposte mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.

5. La disposizione recata dal comma 4 si applica anche per le notifiche delle richieste di dati e notizie che gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria e i centri informativi inviano in conformità alle singole leggi di imposta.

6. Gli accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 41-*bis* del decreto n. 600 del 1973 *(e)*, sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte.

7. Alla copertura dell'onere recato dalle disposizioni dei commi 4 e 5, stimato in lire 3 miliardi e 500 milioni per l'anno 1990, in lire 13 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 14 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate previste dal presente decreto.

(a) L'art. 76 del testo unico delle imposte sui redditi è riportato in appendice.

(b) L'art. 26, comma 7, lettera *a)*, del D.L. n. 69/1989 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative) sostituisce nel comma 4 dell'art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la parola «nono» con la parola «quarto». Si trascrive il testo del predetto comma 4, quale risulta a seguito di tale sostituzione, nonché dei primi due commi dello stesso art. 54, per renderne più comprensibile il significato:

«1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 53, concorrono a formare il reddito:

a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) se sono iscritte in bilancio;

d) se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione è costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.

(Omissis).

4. Le plusvalenze realizzate determinate a norma del secondo comma concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il *quarto*».

(c) Il secondo comma dell'art. 7 del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi), relativo al versamento diretto mediante conti correnti postali, prevedeva che: «Il versamento all'ufficio postale deve avvenire almeno sei giorni prima di quello di scadenza del termine previsto per il versamento diretto».

Il secondo comma dell'art. 97 del medesimo decreto è così formulato: «Del mancato pagamento [delle imposte riscosse mediante ruoli, *n.d.r.*] l'esattore deve dare comunicazione all'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla scadenza della rata dalla quale si è verificata la morosità».

(d) Il testo dell'art. 116, comma 2, e dell'art. 75 del D.P.R. n. 43/1988 è riportato in appendice.

(e) Si trascrive il testo dell'art. 41-*bis* del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), introdotto dall'art. 1 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, poi modificato dall'art. 30, comma 2, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154:

«Art. 41-*bis* *(Accertamento parziale in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria)*. — Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora dalle segnalazioni effettuate dal centro informativo delle imposte dirette risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, *compresi i redditi da partecipazione in società, associazioni ed imprese di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggiore reddito imponibile. Non si applica la disposizione dell'art. 44* [l'art. 44 qui richiamato detta norme sulla partecipazione dei comuni all'accertamento, *n.d.r.*].

Art. 3-*bis*.

1. *Il termine del 30 giugno 1990 per la presentazione da parte delle amministrazioni comunali, provinciali e delle comunità montane della certificazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 (a)*, è prorogato al 30 settembre 1990.

(a) L'art. 6 del D.L. n. 415/1989 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie) è così formulato:

«Art. 6 *(Certificazioni di bilancio e di consuntivo)*. — 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane sono tenuti a presentare entro il 30 giugno 1990 al Ministero dell'interno la certificazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e la certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province, alle comunità montane e ai comuni, è trasmessa dal Ministero dell'interno alla Corte dei conti - sezione enti locali. Il Ministero dell'interno, su richiesta dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, fornisce i dati dei predetti certificati con sistemi informatici.

2. Le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, nonché della quota residuale per le comunità montane, è subordinata all'adempimento previsto al comma 1.

4. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 2, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente».

Art. 4.

1. L'imposta annuale di concessione governativa per l'esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312 *(a)*, limitatamente a quella dovuta per ammontari dell'aggio superiori a L. 8.000.000, è stabilita nella misura di L. 1.000.000 per ammontari compresi tra L. 8.000.001 e L. 20.000.000, di L. 2.000.000 per ammontari compresi tra L. 20.000.001 e L. 100.000.000 e di L. 3.000.000 per ammontari oltre L. 100.000.000.

2. Se l'ammontare dell'aggio tabacchi è superiore a lire 1.500.000, l'imposta annuale dovuta è ridotta dell'importo necessario ad evitare che l'ammontare residuo dell'aggio risulti inferiore a quello massimo della classe precedente.

3. Per l'anno 1990, l'imposta annuale è dovuta nella misura risultante dalla somma dei cinque dodicesimi dell'importo di tale imposta vigente alla data del 31 maggio 1990 e dei sette dodicesimi di quelli stabiliti dal presente articolo ed il termine per il pagamento è fissato al 30 settembre 1990. Gli importi dovuti sono arrotondati alle mille lire superiori. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato effettuato il pagamento dell'imposta annuale per l'anno 1990 in misura superiore a quella stabilita dal presente articolo, l'eccedenza sarà computata ai fini del pagamento dell'imposta annuale dovuta per l'anno 1991; se il pagamento è stato eseguito in misura inferiore, deve esserne effettuata l'integrazione entro il *termine del 30 novembre 1990.*

3-bis. *Ai fini della determinazione delle somme di denaro* una tantum *previste dall'articolo 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25 (b), si tiene conto anche dell'aggio derivante dalla raccolta delle giocate del lotto.*

3-ter. *La misura del 15 per cento di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25 (b), è ridotta al 10 per cento.*

3-quater. *All'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 (c), è aggiunto il seguente comma:*

«Nei casi di rinnovo delle concessioni di cui al precedente comma, il concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro una tantum *pari al 50 per cento dell'aggio percepito per la vendita dei tabacchi lavorati nell'anno finanziario precedente la stipulazione dell'atto di rinnovo della concessione. Nel caso di rinnovi per periodi di tempo inferiori al novennio la somma di cui sopra è proporzionalmente ridotta. Per il rinnovo novennale delle rivendite site in stazioni ferroviarie la somma* una tantum *di cui sopra è ragguagliata al 17 per cento dell'aggio sui tabacchi conseguito nell'anno finanziario precedente».*

3-quinquies. *In caso di vacanza della gestione novennale dovuta a decesso del titolare il coadiutore, ai sensi dell'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (c), subentra nella residua durata del contratto senza assolvimento dell'*una tantum. *Le disposizioni contenute nell'articolo 12, terzo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25 (b), si applicano alle ipotesi previste dagli articoli 8 e 10 della stessa legge (b), con costituzione di ulteriore cauzione a garanzia del pagamento rateale.*

3-sexies. *Il bollo di quietanza non è dovuto sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e biglietti delle lotterie nazionali.*

(a) La legge n. 312/1973 reca: «Modifiche agli articoli 25 e 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla disciplina dei canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori di generi di monopolio».

(b) Il secondo e il terzo comma dell'art. 12 della legge n. 25/1986 (Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonché disposizioni in materia di procedure contabili) così dispongono:

«Nei casi previsti dagli articoli 25, 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l'assegnatario della rivendita di prima categoria è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro *una tantum* del 15 per cento per gli articoli 25 e 28 e del 50 per cento per l'art. 31 dell'aggio percepito dalla rivendita nell'anno finanziario precedente la stipulazione del contratto di appalto.

Le somme di denaro *una tantum*, previste dai commi precedenti in applicazione degli articoli 25 e 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e dal secondo comma dell'art. 7 della presente legge, possono essere corrisposte dagli assegnatari in dodici rate mensili, senza costituzione di ulteriore cauzione oltre quella prevista dall'art. 9 della presente legge».

L'art. 8 della stessa legge sostituisce l'art. 31 della legge n. 1293/1957 con il testo che segue:

«Art. 31 *(Cessione delle rivendite)*. — Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute.

Qualora si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione può consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa privata».

L'art. 10 della ripetuta legge n. 25/1986 sostituisce l'ultimo comma (ora penultimo) dell'art. 19 della legge n. 1293/1957 il cui testo è riportato in appendice [si veda al riguardo il riferimento alla nota *(c)* al presente articolo].

(c) Il testo degli articoli 19 e 28 della legge n. 1293/1957 è riportato in appendice.

Art. 4-*bis*.

1. *Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle province e delle comunità montane, di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (a), è prorogato al 31 dicembre 1990.*

(a) Il comma 2 dell'art. 55 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) prevede che: «I comuni e le province deliberano entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario».

Art. 5.

1. Sulle derivazioni di acqua per usi industriali di cui alla lettera *d)* del primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692 *(a)*, si applica, oltre quelli vigenti in favore degli enti locali, un sopracanone in favore dello Stato in ragione di lire 20 milioni per ogni modulo. Il sopracanone è ridotto a lire 10 milioni per ogni modulo se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, con le medesime caratteristiche qualitative. Al sopracanone non si applica il disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 *(b)*.

2. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 *(b)*, dopo le parole «del demanio o del patrimonio» sono aggiunte le seguenti: «indisponibile e».

3. Per le cessioni e le importazioni di acque minerali e di birra l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 19 per cento.

3-bis. *All'articolo 69, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituito dall'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 (c), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli eventuali contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 165, di conversione del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (b), il divieto si applica a partire dalla data di scadenza, restando esclusa ogni possibilità di rinnovo degli stessi».*

(a) L'art. 10, primo comma, lettera *d)*, del D.L. n. 546/1981 (Disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali) prevede che i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti nell'art. 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, siano fissati per ogni modulo d'acqua ad uso industriale e per pescicoltura in L. 250.000, ridotto a L. 125.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua.

(b) Il testo dell'art. 12, comma 5, del D.L. n. 90/1990 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), come modificato dal presente articolo, è il seguente: «5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro 70 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio *indisponibile e* disponibile dello Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo, se derivanti dall'applicazione di tariffe o misure stabilite in virtù di leggi o regolamenti anteriori al 1° gennaio 1982 o da atti o situazioni di fatto posti in essere prima di tale data, ovvero al fine di aumentarli fino al quadruplo se riferiti a date successive. Gli aumenti non si applicano ai canoni dovuti per le concessioni delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, di attingimento di acque pubbliche per uso potabile o di irrigazione agricola, né ai canoni per immobili concessi o locati ad uso alloggio e determinati sulla base della legge 27 luglio 1978, n. 392, o dell'art. 16 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692».

(c) Il testo dell'art. 69 del D.P.R. n. 43/1988 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657), come sostituito dall'art. 6, comma 6-*bis*, del D.L. n. 90/1990, poi modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 69 *(Riscossione di altre entrate)*. — 1. Il concessionario del servizio provvede alla riscossione coattiva dei canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato, nel caso di mancato spontaneo pagamento.

2. Provvede altresì, su richiesta e d'accordo con gli enti interessati, alla riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate patrimoniali ed assimilate nonché dei contributi di spettanza dei comuni, delle province anche autonome, dei consorzi di enti locali, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, delle aziende municipalizzate, delle aziende consortili delle società di gestione di servizi comunali e di altri enti locali. In deroga a quanto previsto dall'art. 61, per la riscossione delle entrate di cui al comma 3 l'accordo fisserà in favore del concessionario un compenso percentuale in rapporto al volume delle entrate, da determinarsi in relazione ai costi di gestione della riscossione affidata ed in misura che assicuri una adeguata remunerazione.

3. Qualora la riscossione delle entrate patrimoniali assimilate e dei contributi non venisse affidata al competente concessionario è fatto divieto agli enti locali di avvalersi, per la riscossione di dette entrate, di enti, organismi e società, comunque strutturati e denominati, diversi dal proprio tesoriere. *Per gli eventuali contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 165, di conversione del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, il divieto si applica a partire dalla data di scadenza, restando esclusa ogni possibilità di rinnovo degli stessi»*

Art. 6.

1. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è aumentata a L. 196 al metro cubo. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 *(a)*, l'imposta è dovuta nella misura di L. 102 al metro cubo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano sui consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986 *(b)*, nonché sui consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui.

3. È assoggettato all'imposta di consumo nella misura di lire 20 al metro cubo il gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali, escluso quello utilizzato per la produzione di energia elettrica, *negli usi di cantiere e in operazioni di campo nell'attività di coltivazione di idrocarburi* e quello utilizzato per i consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali, i gas di petrolio e gli altri idrocarburi naturali o artificiali, gassosi o liquefatti, in prodotti chimici di natura diversa.

(a) L'art. 1 del testo delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:

«Art. 1 *(Sfera territoriale di applicazione)*. — Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai

comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

(*b*) Il provvedimento CIP n. 37/1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 1° luglio 1986, concerne il metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana.

Art. 7.

1. Sono aumentate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:

a) acqua ragia minerale, da L. 6.450 a L. 29.500 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C;

b) petrolio lampante, da L. 25.000 a L. 43.200 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C;

c) «cherosene» destinato all'Amministrazione della difesa relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per il petrolio lampante, da L. 2.500 a L. 4.320 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C;

d) oli da gas, da L. 43.420 a L. 86.840 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C;

e) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 52.000 a L. 104.000 per cento kg;

f) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 52.000 a L. 104.000 per cento kg;

g) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 52.000 a L. 104.000 per cento kg;

h) gas di petrolio liquefatti destinati ad uso combustione, da L. 9.000 a L. 24.500 per cento kg, e gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come carburanti per l'autotrazione, da L. 37.590 a L. 58.437 per cento kg.

Art. 8.

1. *Il quantitativo massimo dei prodotti petroliferi in esenzione di imposta ottenibili annualmente dalle aziende agricole sulla base dei criteri vigenti e di apposite direttive amministrative è ridotto nella misura del 20 per cento a partire dalle assegnazioni effettuate dal 1° gennaio 1991.*

2. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

3. All'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350 (*a*), nel primo comma, è aggiunto, dopo il numero 10), il seguente: «11) Bitume di petrolio: aliquota per cento kg L. 6.000.».

3-*bis*. *I bitumi destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, destinati ad autoproduzione di energia elettrica sono assoggettati all'imposta di fabbricazione di L. 100 per quintale.*

4. I titolari dei depositi di bitumi per uso commerciale sono assoggettati alle disposizioni del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474 (*b*), per quanto concerne l'obbligo della denuncia del deposito ed il rilascio della licenza fiscale di esercizio e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico previsto dall'articolo 4 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161 (*c*).

5. Le lettere *G), H)* e *M)* della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni (*d*), sono sostituite dalle seguenti:

«G) *Oli da gas e oli combustibili speciali:*

1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento kg 9.000 (1)

2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento kg 9.000 (1)

3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento kg 2.840 (2) (3)

In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica.

4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 °C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:

aliquota per cento kg 9.000 (1)

---

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 7.560 per ettolitro.
(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 2.386 per ettolitro.
(3) Per gli oli da gas e per gli oli combustibili speciali impiegati per l'autoproduzione di energia elettrica l'aliquota è, rispettivamente, di lire 84 per ettolitro e di L. 100 per cento kg.

H) *Oli combustibili diversi da quelli speciali:*

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

aliquote per cento kg:

a) densi 9.000

b) semifluidi 21.838

c) fluidi 24.406

d) fluidissimi 57.785

e) densi con tenore di zolfo inferiore all'uno per cento 4.500

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento kg . . 9.000

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento kg . . 9.000

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché a potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento kg . . . 2.840 (1)

In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica.

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

aliquota per cento kg 9.000

6) destinati, quali ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi:

aliquota per cento kg . . . 9.000

7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria:

aliquota per cento kg . . . 9.000

8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa *e destinati alla produzione di ossidi di alluminio,* limitatamente agli oli combustibili densi:

aliquota per cento kg 100

9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.

(1) Per gli oli combustibili diversi da quelli speciali impiegati per l'autoproduzione di energia elettrica l'aliquota è di L. 100 per cento kg.

M) *Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:*

1) impiegati nella preparazione di "fanghi" per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:

aliquota per cento kg 9.000 (1)».

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 7.560 per ettolitro.

6. Le aliquote ridotte previste dalla lettera *B),* punto 2), per la benzina consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, punto 3), per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze e punto 4), per la benzina impiegata per generare forza motrice nei lavori di perforazione per le ricerche di idrocarburi, della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono stabilite in misura pari al 30 per cento dell'aliquota normale.

7. Alla tabella *C)* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350 (*a*), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *D),* punto III, lettera *a),* le parole «53 centistokes (7 gradi Engler)» sono sostituite dalle seguenti: «91 centistokes (12 gradi Engler)»;

b) alla lettera *D),* punto III, lettera *b),* le parole «53 centistokes (7 gradi Engler)» sono sostituite dalle seguenti «91 centistokes (12 gradi Engler)».

8. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852 (*e*), è sostituito dal seguente: «Sui prodotti ottenuti è dovuta l'imposta di fabbricazione ragguagliata al 50 per cento dell'aliquota fissata per ciascuna specie dei prodotti stessi.».

(*a*) Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 989/1964 è riportato in appendice.

La tabella *C,* annessa al predetto decreto, come modificata dall'art. 28 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, dall'art. 6 del D.P.R. 29 aprile 1975, n. 232, dall'art. 4 della legge 7 aprile 1977, n. 102, e dal comma 7 del presente articolo, riporta le caratteristiche per la classificazione dei prodotti petroliferi agli effetti dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine.

(b) Il D.L. n. 271/1957 reca: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali».

(c) Il testo dell'art. 4 della legge n. 1161/1971 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione) è il seguente:

«Art. 4. — I titolari dei depositi liberi per uso commerciale degli oli combustibili specificati nell'articolo 1 sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico nel quale devono annotare, distintamente per qualità, nella parte del carico, le quantità di prodotto introdotte e, nella parte dello scarico, quelle estratte, facendo riferimento al documento commerciale che, sia in entrata sia in uscita, accompagna la merce».

(d) La legge n. 32/1973 modifica il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano. La tabella *B* elenca i prodotti petroliferi da ammettere ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte.

(e) Il testo dell'art. 12 della legge n. 1852/1962 è riportata in appendice.

Art. 9.

1. In aggiunta al limite di spesa previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 *(a)*, è prevista la spesa di lire 122 miliardi per l'anno 1990, di lire 275 miliardi per l'anno 1991 e di lire 275 miliardi per l'anno 1992.

2. Per l'anno 1990 il decreto indicato nell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge di cui al comma 1 *(a)*, è integrato con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Alla copertura dell'onere recato dal presente articolo, pari a lire 122 miliardi per l'anno 1990, a lire 275 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 275 miliardi per l'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate previste dal presente decreto.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il testo dell'art. 13 del D.L. n. 90/1990 [per il titolo si veda la nota *(b)* all'art. 5] è il seguente:

«Art. 13. — 1. Per il biennio 1990-1991 è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi annui al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento dei costi del trasporto, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, è stabilito, sulla base delle autorizzazioni al trasporto merci per conto terzi in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, l'ammontare di credito attribuibile per ciascun autoveicolo. Il credito d'imposta non compete agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 chilogrammi. Per l'anno 1990 il decreto deve essere emanato con effetto dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto [v. il D.M. 26 luglio 1990, in *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1990, *n.d.r.*].

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito d'imposta determinata ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° giugno 1990. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro per le conseguenti contabilizzazioni.

4. Gli importi di lire 15 mila e di lire 30 mila previsti, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati rispettivamente a lire 22.500 ed a lire 45 mila e si applicano anche ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, se anch'essi effettuano personalmente trasporti. La detrazione compete anche in caso di opzione per la contabilità ordinaria.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari ad annue lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, ed alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4, valutate in annue lire 30 miliardi a decorrere dal 1990, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati entro il 28 febbraio 1990 ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione e all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti, in deroga al disposto di cui all'art. 1, comma 2, della suddetta legge.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 10.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) sono aumentate da L. 546.000 a L. 764.400 per ettanidro, alla temperatura di 20 °C.

2. L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(a)*, è aumentata, fino alla predetta data, da L. 442.000 a L. 618.800 per ettanidro, alla temperatura di 20 °C.

3. La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati è effettuata nelle misure di L. 618.800 ad ettanidro fino al 31 dicembre 1992 e di L. 764.400 ad ettanidro dal 1° gennaio 1993.

4. Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni *(b)*, ed estese ai vini liquorosi ed ai vini aromatizzati con l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408 *(c)*, sono ridotte al 35 per cento.

4-bis. *L'autorizzazione concessa per l'acquisto di contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti bevande alcoliche provenienti da Paesi della Comunità economica europea, di cui all'articolo 5 della legge 11 maggio 1981, n. 213* ***(d)****, è estesa all'importazione di bevande alcoliche provenienti anche da Paesi terzi.*

4-ter. *L'importo della cauzione di cui al secondo comma dello stesso articolo 5 della citata legge n. 213 del 1981* ***(d)*** *è commisurato ad un contenuto alcolico non inferiore a 40 gradi. Il terzo comma dello stesso articolo 5 è abrogato. Il termine ultimo per l'incameramento della cauzione di cui al quarto comma dello stesso articolo 5* ***(d)*** *è fissato in dodici mesi dalla data di acquisto dei contrassegni.*

(a) Il comma 20 dell'art. 8 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) prevede che: «A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i prodotti indicati nell'art. 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, è aumentata da lire 340.000 a lire 442.000 per ettanidro, alla temperatura di 20 gradi centigradi e si applica fino al 31 dicembre 1992».

I prodotti indicati nell'art. 3, comma 1-*bis*, del D.L. n. 232/1984 (Modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81, nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli) sono gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali.

(b) L'art. 29 del D.L. n. 1200/1948 (Modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo) sostituisce l'art. 12 del D.Lgs. 14 ottobre 1947, n. 1100 (sostitutivo a sua volta del secondo comma dell'art. 9 dell'allegato *A* al D.L.L. 26 aprile 1945, n. 223) con il seguente testo:

«Salva la limitazione di cui appresso, allo spirito impiegato sotto vigilanza finanziaria nella preparazione dei vini, vermouth e marsala destinati al consumo interno è accordato un abbuono dell'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione eventualmente spettante, nella misura del 70%. L'abbuono anzidetto, per lo spirito impiegato nella preparazione del vermouth, è limitato a non più di 10 litri anidri di spirito aggiunto ad ogni ettolitro di prodotto, e sullo spirito che venga aggiunto in più è dovuta l'imposta di fabbricazione in misura normale.

Il vino vermouth preparato sotto la vigilanza finanziaria, per poter fruire del beneficio fiscale previsto dal precedente comma, se destinato al consumo interno, e dell'abbuono dell'imposta e dell'indennizzo previsto dall'art. 10 dell'allegato *A* al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, se esportato all'estero, deve essere fabbricato conformemente alle disposizioni del regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, e la sua gradazione alcoolica totale non deve essere superiore ai 19 gradi per il vermouth normale e ai 20 gradi per il vermouth secco.

Le agevolezze di cui ai precedenti commi sono accordate al vino marsala preparato, sotto vigilanza finanziaria, con le normali manipolazioni consentite per il vino stesso dall'art. 50 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e purché la gradazione alcoolica del prodotto non superi i 20 gradi per il marsala destinato al consumo interno e i 22 per quello da esportare».

(c) Il testo dell'art. 4-*bis* del D.L. n. 232/1984 [per il titolo si veda la precedente nota ***(a)***], aggiunto dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 4-*bis*. — 1. La riduzione di imposta di fabbricazione sugli spiriti prevista per la preparazione del vino marsala e del vermouth dall'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, è estesa a tutti i vini liquorosi e a tutti i vini aromatizzati, ivi compresi quelli prodotti nei Paesi C.E.E. ed importati in Italia, secondo norme da adottare, entro il 31 dicembre 1985, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. Con decreto di cui al comma 1 deve essere esteso ai vini liquorosi l'obbligo di vendita al consumo in recipienti muniti di apposito contrassegno di Stato vigente per i vini aromatizzati, e devono essere determinate le caratteristiche di tale contrassegno, che verrà ceduto al prezzo stabilito per quello vigente per i vini aromatizzati».

(d) Il testo dell'art. 5 della legge n. 213/1981 (Modificazioni al regime fiscale degli spiriti) è il seguente:

«Art. 5. — Gli importatori dai Paesi CEE di bevande alcoliche prodotte in detti Paesi possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della loro presentazione in dogana per l'importazione.

L'autorizzazione è subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo va determinato, in relazione al quantitativo di prodotto da importare, mediante applicazione delle aliquote della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale vigenti al momento dell'acquisto dei contrassegni sugli alcoli di prima categoria e con riguardo ad un contenuto alcolico non inferiore a 70 gradi.

Non sono ammessi esoneri dalla prestazione della cauzione di cui al comma precedente.

La cauzione resta in tutto o in parte definitivamente incamerata all'erario qualora nel termine di sei mesi dalla data di acquisto dei contrassegni la merce non sia stata presentata in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni riconsegnati non compete alcun rimborso dell'importo pagato.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni».

Art. 10-*bis*.

1. *Alle ditte produttrici di profumerie alcoliche nonché di bevande alcoliche per le quali la legge prevede la restituzione di diritti nel caso di esportazioni è consentito ottenere l'accredito dell'imposta di fabbricazione, per un quantitativo corrispondente in litri anidri a quello contenuto nelle profumerie e nelle bevande alcoliche esportate, tenuto anche conto delle eventuali variazioni di aliquote intervenute fra la data dell'acquisto dell'alcole e quella dell'esportazione. In tali casi l'estrazione degli spiriti dagli opifici o depositi dei produttori avviene verso rilascio, da parte dell'esportatore, di apposita dichiarazione redatta sotto la propria responsabilità sulla base delle risultanze del registro di carico e scarico o del registro memoriale previsti dall'articolo 95 del regolamento approvato con regio decreto 25 novembre 1909, n. 762* ***(a)****; al registro dovranno essere allegati gli esemplari delle bollette doganali e di esportazione vistate dalla dogana, ovvero, in mancanza, delle fatture vistate dalla dogana, validi per ottenere l'accredito dell'imposta di fabbricazione.*

2. *È fatto obbligo al produttore degli spiriti di allegare nel proprio registro, vidimato dall'ufficio tecnico di finanza, la dichiarazione del fabbricante esportatore a comprova che per la partita di spirito venduta non è stata corrisposta l'imposta di fabbricazione.*

3. *I soggetti che intendono avvalersi della particolare procedura di cui ai commi 1 e 2 devono darne comunicazione, prima di procedere al primo acquisto, all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio relativamente al luogo di preparazione dei prodotti esportati, indicando l'opificio o deposito presso il quale prevedono di effettuare gli acquisti.*

4. Salvo quanto previsto da altre norme legislative, nei casi di abuso si applica la sanzione di cui all'articolo 290 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (b).

(a) L'art. 95 del regolamento per la esecuzione delle leggi sugli spiriti, approvato con R.D. n. 762/1909, è così formulato:

«Art. 95. — Il titolare del deposito ha l'obbligo di iscrivere nel registro di carico e scarico:

a) *dalla parte del carico*, la data dell'introduzione in deposito delle singole partite di spirito e di bevande alcooliche, e le relative quantità e grado di forza, man mano che l'introduzione ha luogo, citando la data ed il numero delle bollette di pagamento dei diritti di confine, o delle bollette di legittimazione, nonché l'ufficio che le ha emesse, le quali bollette debbono essere allegate a corredo del registro. Nelle fabbriche, di cui al secondo comma dell'art. 93, s'indicano gli estremi della dichiarazione di lavoro;

b) *dalla parte dello scarico*, alla fine di ciascun giorno, la quantità complessiva ed il grado medio di forza dello spirito e delle bevande alcooliche, estratti per il consumo, a partite non superiori a 10 litri. I fabbricanti, di cui al comma 2° dell'art. 93, che rettifichino gli spiriti prodotti nella fabbrica, e gli esercenti gli opifici di rettificazione, di cui al comma stesso, devono portare a discarico i cali dipendenti dalle operazioni di rettificazione. I trasformatori, gli esercenti stabilmenti enologici e coloro che fabbricano liquori, devono giornalmente segnare a discarico le quantità prelevate dal deposito per essere impiegate nelle operazioni di trasformazione, di concia o di preparazione dei liquori. In ogni caso, si debbono portare a discarico le quantità deficienti per cali e dispersioni dei liquidi presi in carico.

Le singole partite estratte giornalmente per il consumo in quantità non superiore a 10 litri e quelle levate per le operazioni di trasformazione, di concia e di preparazione di liquori, la somma delle quali è da portarsi a discarico, devono essere notate volta per volta in un registro-memoriale, nel quale si devono anche segnare i cali di rettificazione, nonché le quantità deficienti per cali e disposizioni.

Per le estrazioni di spiriti e di bevande alcooliche da trasportare in quantità maggiore di 10 litri, il discarico del registro deve essere fatto dall'agente che rilascia la bolletta di legittimazione, citando la data ed il numero della bolletta stessa ed indicando la quantità dello spirito da estrarsi dal deposito, e certifica con la propria firma l'annotazione di discarico.

Il registro di carico e scarico ed il registro-memoriale debbono essere, ad ogni richiesta, presentati agli agenti della finanza, i quali hanno facoltà di verificare, ogni qualvolta lo credano opportuno, gli spiriti e bevande alcooliche esistenti nel deposito.

Gli spiriti e le bevande alcooliche, che si riscontrino in eccedenza in confronto alle risultanze del registro, tenuto conto dei documenti a corredo, sono considerati di contrabbando».

(b) L'art. 290 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, è così formulato:

«Art. 290 *(Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)*. — Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi».

Art. 10-*ter*

1. Il quarto comma dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione della birra, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 195 del 20 agosto 1924 (a), è abrogato.*

2. L'articolo 82 del regolamento per le tasse di fabbricazione dell'alcool e della birra, approvato con regio decreto 19 novembre 1874, n. 2248 (b), è abrogato.

3. La birra analcolica, con un contenuto di alcool in volume non superiore a 0,5 per cento, non è soggetta all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine.

(a) Il quarto comma dell'art. 1 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione della birra, approvato con D.M. 8 luglio 1924, prevedeva che: «Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11».

(b) L'art. 82 del regolamento per le tasse di fabbricazione dell'alcool e della birra, approvato con R.D. n. 2248/1874, era così formulato:

«Art. 82. — Non è lecito al fabbricante di allungare in alcun modo, o di aggiungere altre sostanze zuccherine al liquido prodotto, dopo il rilievo della quantità e del grado accertati nel rinfrescatoio dagli agenti dell'Amministrazione finanziaria».

Art. 11.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 12.

1. L'ammontare del fondo di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1989, n. 407 *(a)*, è ulteriormente integrato di lire 1.534 miliardi per l'anno 1990 e di lire 4.017 miliardi per l'anno 1991. Detto ammontare è comprensivo delle disponibilità necessarie per l'adeguamento dei trattamenti, di attività e di quiescenza, delle categorie di personale cui si applica l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 *(b)*, in conseguenza degli incrementi retributivi riconosciuti al personale soggetto alla contrattazione prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 *(c)*.

2. Alla copertura del relativo onere si provvede, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 1989, n. 407 *(a)*, con quota parte delle maggiori entrate previste dal presente decreto.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) I commi 1 e 9 dell'art. 2 della legge n. 407/1989 (Legge finanziaria 1990) così recitano:

«1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove norme o maggiori entrate, rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di bilancio, per ciascuno di detti anni, è destinato, in misura non inferiore al 75 per cento, alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato all'art. 1».

«9. L'autorizzazione di spesa recata, ai fini di quanto disposto dall'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, dall'art. 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 — relativa ai rinnovi contrattuali per il

triennio 1988-1990 del personale delle amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, dell'università, degli enti locali, della ricerca e della sanità — è integrata di lire 3.500 miliardi dall'anno 1990 e di ulteriori lire 1.500 miliardi dall'anno 1991. Tale somma, comprensiva delle disponibilità occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia, è iscritta nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso».

(b) Si trascrive il testo dei primi due commi dell'art. 1 del D.L. n. 413/1989 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego):

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 ai dirigenti civili e militari dello Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, nonché al personale di magistratura, si applica l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione del personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1° marzo 1989. Il predetto incremento si applica ai professori e ai ricercatori universitari e al personale ad essi equiparato a decorrere dal 1° gennaio 1990».

(c) La legge n. 93/1983 è la legge-quadro sul pubblico impiego.

Art. 12-*bis*.

1. *A decorrere dal 1° gennaio 1991, i canoni annui derivanti da utilizzazioni di pertinenze idrauliche a scopo di pioppicoltura stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze 20 luglio 1990, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 237 del 10 ottobre 1990 (a), sono ridotti alla metà.*

(a) Il D.M. 20 luglio 1990 provvede alla rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato. L'art. 3 di detto decreto fissa i canoni annui derivanti da utilizzazioni di pertinenze idrauliche a scopo di pioppicoltura, a decorrere dal 1° gennaio 1990, nella seguente misura:

a) per le pertinenze di prima classe: L. 924.000 per ettaro;
b) per le pertinenze di seconda classe: L. 756.000 per ettaro;
c) per le pertinenze di terza classe: L. 504.000 per ettaro;
d) per le pertinenze di quarta classe: L. 336.000 per ettaro.

L'importo annuo di detti canoni non può essere comunque inferiore a L. 60.000.

Art. 12-*ter*.

1. *A decorrere dal 1° gennaio 1990, i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica dovuti per uso piscicoltura stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze 20 luglio 1990, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 237 del 10 ottobre 1990 (a), sono ridotti alla metà.*

(a) Il D.M. 20 luglio 1990 provvede alla rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato. L'art. 1, comma 1, lettera *a)*, di detto decreto determina in L. 1.500.000 per modulo d'acqua, ridotto a L. 750.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua, i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica dovuti per uso piscicoltura, a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza:

Si riporta il testo delle disposizioni richiamate nel comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione:

«Art. 7, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *g)*, D.L. n. 192/1990. — 1. Sono aumentate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:

a) benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, benzina e petrolio diverso da quello lampante, da lire 87.021 a lire 92.063 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C;

b) "Jet Fuel JP4" destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina, da lire 8.702,10 a lire 9.206,30 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C;

(omissis);

g) oli da gas da usare come combustibile di cui alla lettera F), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, da lire 49.924 a lire 54.546 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C».

«Art. 8, comma 5, D.L. n. 192/1990 [nella parte in cui sostituisce la lettera H), punto 1), lettere *b)*, *c)* e *d)*, della tabella *B* allegata alla legge n. 32/1973]. — H) *Oli combustibili diversi da quelli speciali:*

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

aliquote per cento kg:

(omissis);

b) semifluidi 23.081

c) fluidi 25.898

d) fluidissimi . . . . 62.509».

«Art. 10, comma 5, D.L. n. 192/1990. — 5. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 4, valgono le norme dell'art. 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e del successivo art. 10, sostituito dall'art. 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777, ad eccezione del termine di effettuazione del versamento della differenza di imposta sulle giacenze dichiarate che viene fissato nel quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

«Art. 7, comma 2, D.L. n. 120/1990. — 2. È istituito un diritto erariale sulle acque minerali da immettere in commercio mediante confezioni in bottiglie o contenitori. Il diritto erariale è dovuto nella misura di lire 92 per ogni litro di acqua confezionato per la vendita dai soggetti che eseguono il condizionamento del prodotto, sulla base delle annotazioni effettuate ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro delle finanze 27 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° settembre 1976. I soggetti anzidetti devono versare, entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare, al concessionario della riscossione territorialmente competente, l'importo complessivo del diritto erariale risultante dalla contabilizzazione dei quantitativi di acqua condizionati nel trimestre precedente. Per le acque minerali di provenienza estera confezionate in bottiglie o contenitori il diritto erariale è dovuto dall'importatore ed è riscosso dalla dogana all'atto dell'importazione».

«D.M. 18 luglio 1990: Modalità per il versamento al concessionario del diritto erariale sulle acque minerali».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 3:

L'art. 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, dall'art. 1, comma 1, lettera 1-*bis*, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, e dal decreto qui pubblicato, è così formulato:

«Art. 76 *(Norme generali sulle valutazioni)*. — 1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:

a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte e degli eventuali contributi;

b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino all'esercizio della loro entrata in funzione, gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione o costruzione che dal bilancio risultano imputati ad aumento del costo; per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione;

c) il costo dei beni rivalutati s'intende comprensivo delle plusvalenze iscritte in bilancio che hanno concorso a formare il reddito o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo nemmeno in caso di successivo realizzo.

2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi, e con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi spese o oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell'art. 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. La conversione in lire dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che in conformità all'ordinamento valutario intrattengono conti autorizzati o conti speciali in valute estere le poste attive e passive si valutano secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio ed è consentita la contabilità plurimonetaria.

3. I proventi determinati a norma degli articoli 57 e 78 e i componenti negativi di cui al primo e settimo comma dell'art. 67, agli articoli 69 e 71 e al primo e secondo comma dell'art. 73 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi.

4. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'ufficio delle imposte nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.

5. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato *che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa* sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati o dei beni e servizi ricevuti, determinano a norma del secondo comma *se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.* La disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.

6. La rettifica da parte dell'ufficio delle imposte delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio non ha effetto per gli esercizi successivi; tuttavia l'ufficio delle imposte deve tenerne conto in sede di rettifica delle valutazioni relative a tali esercizi.

7. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il mese successivo».

Con riferimento alla nota (d) all'art. 3:

Si trascrive, nell'ordine, il testo dell'art. 75 e dei primi due commi dell'art. 116 del D.P.R. n. 43/1988, recante istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657:

«Art. 75 *(Termini per l'espletamento della procedura esecutiva)*. — 1. Ai fini del rimborso, ovvero del discarico di cui all'art. 90, il concessionario deve dimostrare di aver proceduto:

a) con l'espropriazione mobiliare entro sei mesi dalla scadenza della seconda rata consecutiva del ruolo non pagata, ovvero entro sei mesi dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo quando la morosità del contribuente si è manifestata dopo la scadenza della seconda rata, ovvero si tratta di ruoli ripartiti in numero di rate non superiore a due;

b) con l'espropriazione immobiliare entro dieci mesi dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo.

Quando si tratta di residui della precedente gestione il termine decorre dalla data di consegna dei relativi elenchi.

2. Il concessionario deve inoltre provare che l'esecuzione presso terzi è stata iniziata nel termine di quattro mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza delle occorrenti notizie e che il provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria è stato eseguito entro quattro mesi.

3. Quando ha proceduto a norma dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il concessionario deve dimostrare di avere inviato la delega entro quattro mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza delle occorrenti notizie.

4. Al concessionario delegato si applicano i termini di cui ai commi 1 e 2, che decorrono, tranne il secondo termine indicato al comma 2, dal giorno in cui ha ricevuto la delega.

5. Nei termini di cui ai precedenti commi non vanno computate le sospensioni della riscossione e degli atti esecutivi.

6. Nei casi di sospensione della riscossione o degli atti esecutivi, i termini stabiliti al comma 1 per esperire le procedure esecutive ivi previste sono prorogati di quattro mesi se alla data di scadenza della sospensione stessa residua un tempo inferiore a due mesi per esaurire le predette procedure.

7. Se alla data di scadenza della sospensione mancano meno di due mesi al compimento dei termini previsti nei commi 2 e 3, il concessionario deve dimostrare che l'esecuzione presso terzi è stata iniziata e la delega è stata inviata entro due mesi dalla data di scadenza dell'ultimo provvedimento di sospensione.

8. Le disposizioni dei commi 6 e 7 si applicano anche alle procedure già sospese nei confronti del concessionario delegato».

«Art. 116 *(Definizione dei rapporti dei cessati esattori e ricevitori provinciali)*, commi 1 e 2. — 1. I concessionari provvedono, nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e con l'obbligo di separato rendiconto, alla riscossione dei residui crediti in carico alle cessate esattorie e succedono ai titolari di queste nei procedimenti concorsuali e in quelli di riscossione coattiva.

2. A tal fine i titolari delle cessate esattorie provvedono a loro cura e spese e sotto la loro responsabilità a trasmettere ai concessionari subentranti gli elenchi di tutti i crediti residui, con l'indicazione dello stato delle procedure in corso per ciascuno di essi, secondo le modalità e nei termini che verranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'obbligo dei concessionari di provvedere alla riscossione sorge con la consegna dei predetti elenchi e per i crediti in essi inclusi; ogni responsabilità per la mancata inclusione di crediti negli elenchi rimane a carico del cessato esattore. Alla consegna degli elenchi è equiparata, nel caso di rifiuto del concessionario, l'intimazione a riceverli notificata nei modi previsti dal codice di procedura civile. La scadenza dei termini anche processuali relativi alle procedure di riscossione coattiva è sospesa fino alla scadenza del primo semestre successivo all'entrata in funzione del servizio di riscossione».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 4:

La legge n. 1293/1957 reca: «Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio». Si trascrive il testo dell'art. 19 e dell'art. 28 di detta legge:

«Art. 19 [come modificato dall'art. 2 della legge 13 maggio 1983, n. 198, dall'art. 10 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, e dall'art. 4 del decreto qui pubblicato] (*Rivendite di generi di monopolio - Distinzione*). — Le rivendite di generi di monopolio si distinguono:

a) (*soppressa*);

b) rivendite ordinarie;

c) rivendite speciali.

Le prime sono gestite in economia dalla Amministrazione.

Le seconde sono affidate a privati in appalto o gestione di durata non superiore ad un novennio.

Le rivendite speciali sono anch'esse affidate, in genere, a privati, a trattativa privata, per la durata non superiore ad un novennio, dietro pagamento della somma di danaro stabilita dalla commissione prevista dall'art. 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384.

Nei casi di rinnovo delle concessioni di cui al precedente comma, il concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro una tantum *pari al 50 per cento dell'aggio percepito per la vendita dei tabacchi lavorati nell'anno finanziario precedente la stipulazione dell'atto di rinnovo della concessione. Nel caso di rinnovi per periodi di tempo inferiori al novennio la somma di cui sopra è proporzionalmente ridotta. Per il rinnovo novennale delle rivendite site in stazioni ferroviarie la somma* una tantum *di cui sopra è ragguagliata al 17 per cento dell'aggio sui tabacchi conseguito nell'anno finanziario precedente*».

«Art. 28 [come modificato dall'art. 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25] (*Gestione personale - Coadiutore - Assistenti*). — Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, i quali sono gli unici responsabili verso l'Amministrazione.

L'Amministrazione può consentire la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti.

In caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, può essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata.

Oltre al coadiutore può essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di vendita.

Il secondo coadiutore può usufruire della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo e dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in caso di premorienza o rinunzia del coadiutore.

A tal fine si cumulano i periodi di servizio, purché consecutivi, compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore, anche se con titolari diversi.

In deroga al primo comma son dispensati dalla gestione personale i grandi invalidi di guerra e i ciechi civili che possono essere sostituiti in via permanente dal coadiutore.

Al coadiutore ed agli assistenti sono estese le disposizioni dell'art. 6 e dell'art. 7, numeri 2) e 3)».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 8:

Il D.L. n. 989/1964 reca: «Modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi». Si trascrive il testo del relativo art. 1, come modificato, da ultimo, dal comma 3 dell'art. 8 del decreto qui pubblicato (si tenga presente che molte delle aliquote d'imposta sottoriportate sono state più volte modificate):

«Art. 1. — L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi e sugli oli provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di lignite, di torba, scisti e simili, compresi i prodotti ottenuti per aromatizzazione degli oli di petrolio e degli altri oli anzidetti, nonché sulle preparazioni di cui alla voce 27.10 della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni, contenenti in peso una quantità di detti prodotti ed oli superiore od uguale al 70 per cento e delle quali gli stessi prodotti ed oli costituiscono il componente base, sono stabilite nella misura appresso indicata:

		per quintale
1) Oli minerali greggi, naturali	L.	6.000
2) Oli leggeri e preparazioni:		
a) acqua ragia minerale		8.400
b) benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale		10.685
c) benzina		10.685
3) Oli medi e preparazioni:		
a) petrolio lampante	»	6.000
b) petrolio diverso da quello lampante	»	10.685
4) Oli pesanti e preparazioni:		
a) oli da gas	»	12.400
b) oli combustibili speciali	»	5.400
c) oli combustibili	»	4.000
d) oli lubrificanti bianchi	»	15.700
e) oli lubrificanti diversi da quelli bianchi	»	12.400
5) Vaselina greggia	»	2.500
6) Vaselina diversa da quella greggia	»	5.680
7) Cera minerale greggia (ozocerite greggia)	»	180
8) Cera minerale raffinata (cerisina), esclusa quella fabbricata con ozocerite che abbia scontato l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di confine	»	680
9) Paraffina, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi)	»	680
10) Estratti aromatici e prodotti di composizione simili	»	12.400
11) *Bitume di petrolio*	»	*6.000*

Nella stessa misura si applicano l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti di composizione simile ottenuti, da qualunque altra materia prima e con qualsiasi processo.

Sono soggette ad imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per i prodotti di cui al primo comma coi quali ai fini della classificazione stabilita dalla tabella *C* allegata al presente decreto, presentano caratteristiche chimico-fisiche simili:

a) le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale;

b) *le miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide;*

c) [lettera soppressa dalla legge di conversione, *n.d.r.*];

d) gli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti ed i prodotti di composizione simile, comunque ottenuti, diversi da quelli di cui alla lettera *G* della tabella *C* allegata al presente decreto;

e) *i polimeri poliolefinici sintetici aventi una viscosità a 40 gradi centigradi non superiore a 10.000 centistoks.*

Per i prodotti provenienti dalla lavorazione di lignite, di torba, di scisti e simili, nonché dalla lavorazione di oli minerali greggi, minerali aventi un contenuto di oli distillati fino a 300 °C non superiore al 10 per cento in peso, è concesso un abbuono del 30 per cento sulle aliquote di cui sopra, osservate le norme da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

Non sono soggette ad imposta di fabbricazione né alla corrispondente sovrimposta di confine le miscele di idrocarburi aromatici contenenti complessivamente 95 per cento o più di orto, meta e paraxilolo ed etilbenzolo.

L'etere metilterbutilico è assoggettato all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine nella misura prevista per la benzina».

Con riferimento alla nota (e) all'art. 8:

Il testo dell'art. 12 della legge n. 1852/1962 (Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi), come modificato dall'art. 8 del decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 12. — Chiunque intende ottenere, con qualsiasi mezzo o processo, prodotti petroliferi da prodotti della stessa natura, già usati nell'interno dello Stato, è assoggettato, a tutti gli effetti, alle disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, nonché, per quanto riguarda i prodotti ottenuti, ai vincoli di circolazione e di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Sui prodotti ottenuti è dovuta l'imposta di fabbricazione ragguagliata al 50 per cento dell'aliquota fissata per ciascuna specie dei prodotti stessi.

I prodotti di cui al precedente comma, che hanno assolto gli oneri fiscali, possono essere miscelati, nei depositi di oli minerali liberi da tributi e senza pagamento di differenza di imposta, con prodotti petroliferi non usati aventi identica classificazione e che hanno parimenti assolto gli oneri fiscali.

Ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di impianti industriali per la produzione e la lavorazione di prodotti petroliferi, coloro i quali intendano esercitare l'attività di rigenerazione di cui al primo comma per ottenere prodotti da immettere in consumo col trattamento previsto dal secondo comma, debbono munirsi della preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze indicando, nella relativa domanda, oltre il nome della ditta e di chi la rappresenta, la località nella quale si trova l'opificio, i locali di cui si compone, il tipo e la potenzialità degli impianti, i processi di lavorazione nonché la qualità e la quantità delle materie prime da trattare e dei prodotti finiti da immettere in consumo.

Uguale autorizzazione preventiva debbono ottenere coloro i quali intendano comunque modificare i propri impianti, variare la qualità od aumentare la quantità delle materie prime e dei prodotti finiti.

Per la immissione in consumo, senza la predetta autorizzazione, di prodotti petroliferi ottenuti ai sensi del primo comma dovrà essere corrisposta l'imposta di fabbricazione ad aliquota intera.

Sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze sono esenti dall'imposta di cui al secondo e sesto comma gli oli minerali lubrificanti ricuperati, mediante operazioni, anche congiunte, di decantazione, filtrazione od essiccamento, negli stabilimenti industriali, quando il ricupero, le operazioni anzidette ed il reimpiego avvengono nello stesso stabilimento in cui essi furono usati.

Sono esclusi dalla disciplina di cui al primo comma e sono altresì esenti dall'imposta di cui al secondo e sesto comma:

a) la benzina ricuperata nelle smacchiatorie o lavanderie dopo i lavori in cui sia stata impiegata;

b) i prodotti petroliferi, esclusi i lubrificanti, ricuperati negli stabilimenti industriali per il diretto reimpiego nei processi di lavorazione in cui furono usati».

90A5069

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.19568-XV-J del 12 ottobre 1990 gli artifizi denominati:

detonatore Oto (prodotto dalla ditta Matra Manurhin Defense - Francia);

capsula Valmara (prodotto dalla ditta Matra Manurhin Defense - Francia);

detonatore pirotecnico 404 F01 (prodotto dalla ditta Davey Bickford - Francia),

che la soc. Valsella meccanotecnica intende importare, sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico come qui di seguito riportato:

detonatore Oto: 3ª categoria;

capsula Valmara: 4ª categoria;

detonatore pirotecnico 404 F01: 3ª categoria.

90A5139

Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.15210-XV-J del 10 ottobre 1990 l'artificio pirotecnico denominato «4361 Junior Cuckoo» (d.o. Junior Cuckoo) che il sig. Mastrominico Francesco intende importare dalla Repubblica popolare cinese è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15204-XV-J del 12 ottobre 1990 l'artificio pirotecnico denominato «4348 Fontana Killer» (d.o. Killer Bee) che il sig. Mastrominico Francesco intende importare dalla Repubblica popolare cinese è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15208-XV-J del 12 ottobre 1990 l'artificio pirotecnico denominato «1750 Fontana Fischio Luce» (d.o. Nite Siren Whistle W/F) che il sig. Mastrominico Francesco intende importare dalla Repubblica popolare cinese è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria, gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15211-XV-J del 24 ottobre 1990 l'artificio pirotecnico denominato «4667 Petardino Flash» (d.o. Cracker Bomb) che il sig. Mastrominico Francesco intende importare dalla Repubblica popolare cinese è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15218-XV-J del 24 ottobre 1990 l'artificio pirotecnico denominato «0711 Fontana Fischio» (d.o. Whistle Pete) che il sig. Mastrominico Francesco intende importare dalla Repubblica popolare cinese è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

90A5140

Conferimento della personalità giuridica alla prelatura personale della Santa Croce e Opus Dei, in Roma, estinzione della procura generalizia della società sacerdotale della Santa Croce, in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1990, registro n. 66 Interno, foglio n. 91, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la personalità giuridica civile alla prelatura personale della Santa Croce e Opus Dei, brevemente detta prelatura dell'Opus Dei, con sede in Roma, con la contestuale estinzione della personalità civile della procura generalizia della società sacerdotale della Santa Croce, pure con sede in Roma. La prelatura viene, altresì, autorizzata ad accettare la devoluzione dei beni dell'ente estinto, consistente nel complesso immobiliare sito in Roma, viale Bruno Buozzi, che sarà adibito a sede dell'ente, descritto nella perizia giurata 22 febbraio 1989 dell'ing. Anton Paolo Savio e valutato in L. 32.300.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma.

90A5181

MINISTERO DEL TESORO

N. 235

Corso dei cambi del 3 dicembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1131,050	1131,050	1131,25	1131,050	1131,050	1131,050	1131,450	1131,050	1131,050	1131,05
E.C.U.	1547,300	1547,300	1547,50	1547,300	1547,300	1547,300	1547,400	1547,300	1547,300	1547,30
Marco tedesco	752 —	752 —	752 —	752 —	752 —	752 —	752,010	752 —	752 —	752 —
Franco francese	222,510	222,510	222,70	222,510	222,510	222,510	222,510	222,510	222,510	222,51
Lira sterlina	2184,400	2184,400	2184 —	2184,400	2184,400	2184,400	2183,250	2184,400	2184,400	2184,40
Fiorino olandese	666,600	666,600	666,50	666,600	666,600	666,600	666,640	666,600	666,600	666,60
Franco belga	36,375	36,375	36,40	36,375	36,375	36,375	36,380	36,375	36,375	36,38
Peseta spagnola	11,835	11,835	11,86	11,835	11,835	11,835	11,836	11,835	11,835	11,84
Corona danese	195,950	195,950	195,75	195,950	195,950	195,950	195,950	195,950	195,950	195,95
Lira irlandese	2006 —	2006 —	2006 —	2006 —	2006 —	2006 —	2006,850	2006 —	2006 —	—
Dracma greca	7,292	7,292	7,30	7,292	7,292	7,292	7,290	7,292	7,292	—
Escudo portoghese	8,545	8,545	8,54	8,545	8,545	8,545	8,544	8,545	8,545	8,55
Dollaro canadese	971,550	971,550	970,72	971,550	971,550	971,550	971,640	971,550	971,550	971,55
Yen giapponese	8,429	8,429	8,43	8,429	8,429	8,429	8,429	8,429	8,429	8,43
Franco svizzero	878,400	878,400	879 —	878,400	878,400	878,400	878,300	878,400	878,400	878,40
Scellino austriaco	106,878	106,878	106,80	106,878	106,878	106,878	106,877	106,878	106,878	106,88
Corona norvegese	192,400	192,400	192,50	192,400	192,400	192,400	192,360	192,400	192,400	192,40
Corona svedese	200,840	200,840	201 —	200,840	200,840	200,840	200,820	200,840	200,840	200,84
Marco finlandese	313,580	313,580	313,50	313,580	313,580	313,580	313,550	313,580	313,580	—
Dollaro australiano	877,450	877,450	874 —	877,450	877,450	877,450	877,300	877,450	877,450	877,45

Media dei titoli del 3 dicembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,550
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	103,350
» 10% » » 1977-92	101,875
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,150
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,400
» » » 22- 6-1987/91	95,900
» » » 18- 3-1987/94	81,225
» » » 21- 4-1987/94	80,675
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,025
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,475
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,425
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,950
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,225
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,600
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,575
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,500

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,525
» » » » 18-12-1985/90	99,925
» » » » 1- 1-1984/91	100,025
» » » » 17- 1-1986/91	99,900
» » » » 1- 2-1984/91	100 —
» » » » 18- 2-1986/91	99,97
» » » » 1- 3-1984/91	100,07
» » » » 18- 3-1986/91	99,97
» » » » 1- 4-1984/91	100,10
» » » » 1- 5-1984/91	100,12
» » » » 1- 6-1984/91	100,2
» » » » 1- 7-1984/91	100,07
» » » » 1- 8-1984/91	100,07
» » » » 1- 9-1984/91	100,02
» » » » 1-10-1984/91	100,02

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-11-1984/91	100,175
» » » »	1-12-1984/91	100,175
» » » »	1- 1-1985/92	100,275
» » » »	1- 2-1985/92	100,125
» » » »	18- 4-1986/92	100,175
» » » »	19- 5-1986/92	100,100
» » » »	20- 7-1987/92	100,075
» » » »	19- 8-1987/92	99,925
» » » »	1-11-1987/92	100,075
» » » »	1-12-1987/92	100,275
» » » »	1- 1-1988/93	99,675
» » » »	1- 2-1988/93	99,675
» » » »	1- 3-1988/93	99,525
» » » »	1- 4-1988/93	99,600
» » » »	1- 5-1988/93	100,200
» » » »	1- 6-1988/93	100,350
» » » »	18- 6-1986/93	99,675
» » » »	1- 7-1988/93	100,300
» » » »	17- 7-1986/93	99,450
» » » »	1- 8-1988/93	100 —
» » » »	19- 8-1986/93	98,750
» » » »	1- 9-1988/93	99,875
» » » »	18- 9-1986/93	98,500
» » » »	1-10-1988/93	99,950
» » » »	20-10-1986/93	98,475
» » » »	1-11-1988/93	100,375
» » » »	18-11-1986/93	99,625
» » » »	19-12-1986/93	99,925
» » » »	1- 1-1989/94	99,600
» » » »	1- 2-1989/94	99,600
» » » »	1- 3-1989/94	99,600
» » » »	15- 3-1989/94	99,475
» » » »	1- 4-1989/94	99,450
» » » »	1- 9-1988/94	98,500
» » » »	1-10-1987/94	98,725
» » » »	1-11-1988/94	98,650
» » » »	1- 1-1990/95	98,575
» » » »	1- 2-1985/95	99,500
» » » »	1- 3-1985/95	97,525
» » » »	1- 3-1990/95	97,675
» » » »	1- 4-1985/95	97,225
» » » »	1- 5-1985/95	97,275
» » » »	1- 5-1990/95	97,800
» » » »	1- 6-1985/95	97,425
» » » »	1- 7-1985/95	98,175
» » » »	1- 8-1985/95	97,500
» » » »	1- 9-1985/95	97,200
» » » »	1-10-1985/95	97,625
» » » »	1-11-1985/95	97,975
» » » »	1-12-1985/95	98,175
» » » »	1- 1-1986/96	97,925
» » » »	1- 1-1986/96 II . .	101,725
» » » »	1- 2-1986/96	98 —
» » » »	1- 3-1986/96	98,075
» » » »	1- 4-1986/96	97,875
» » » »	1- 5-1986/96	97,925
» » » »	1- 6-1986/96	98,125
» » » »	1- 7-1986/96	97,950
» » » »	1- 8-1986/96	97,525
» » » »	1- 9-1986/96	97,450
» » » »	1-10-1986/96	95,425
» » » »	1-11-1986/96	96,275
» » » »	1-12-1986/96	96,550
» » » »	1- 1-1987/97	95,600
» » » »	1- 2-1987/97	95,625
» » » »	18- 2-1987/97	95,625
» » » »	1- 3-1987/97	95,725

Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 4-1987/97	95,400
» » » »		1- 5-1987/97	95,525
» » » »		1- 6-1987/97	95,900
» » » »		1- 7-1987/97	95,800
» » » »		1- 8-1987/97	95,750
» » » »		1- 9-1987/97	96,900
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1991	100,300
» » »	11,50%	1-11-1991	100,200
» » »	11,50%	21-12-1991	99,075
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,400
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,225
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,050
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,800
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,350
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,800
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,775
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,325
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,325
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,375
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,650
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,525
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,425
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,525
» » »	9,15%	1- 6-1992	97,300
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,075
» » »	11,50%	1- 7-1992	97,175
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,775
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,175
» » »	12,50%	1-10-1992	99,275
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,975
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,850
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,575
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,600
» » »	12,50%	1-10-1993	97,675
» » »	12,50%	1-11-1993	97,900
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,650
» » »	12,50%	17-11-1993	97,575
» » »	12,50%	1-12-1993	98,050
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,775
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,625
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97 —
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,025
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	96,925
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25% .	100,475
» » » »	21- 9-1987/91	8,75% .	98,275
» » » »	21- 3-1988/92	8,50% .	97,300
» » » »	26- 4-1988/92	8,50% .	97,975
» » » »	25- 5-1988/92	8,50% .	96,650
» » » »	22-11-1984/92	10,50% .	101,450
» » » »	22- 2-1985/93	9,60% .	98,750
» » » »	15- 4-1985/93	9,75% .	99,200
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	97,600
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	94,975
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	93,925
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	94,075
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	98 —
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	92,925
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	94,150
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	95,900
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	92,400
» » » »	19- 4-1989/94	9,90% .	96,800
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	90,700
» » » »	26- 7-1989/94	9,65% .	95,475
» » » »	30- 8-1989/94	9,65% .	95,050
» » » »	26-10-1989/94	10,15% .	96,475
» » » »	22-11-1989/94	10,70% .	100,900
» » » »	24- 1-1990/95	11,15% .	99,650
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	94,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M03120

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1990

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1990 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1989		169.495.026.697		
Gestione di bilancio	Entrate finali	298.043.905.495.764		— 115.237.347.729.784
	Spese finali		413.281.253.225.548	
	Rimborso di prestiti		106.279.864.008.946	
	Accensione di prestiti	166.552.898.849.564		
	TOTALE...	464.596.804.345.328	519.561.117.234.494	— 54.964.312.889.166
Decreti ministeriali di scarico			42.967.407	42.967.407
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	2.193.199.994.375.834	2.118.751.156.267.143	+ 74.448.838.108.691
	Crediti di tesoreria	621.516.862.848.201	640.965.611.794.656	— 19.448.748.946.455
	TOTALE...	2.814.716.857.224.035	2.759.716.811.029.206	+ 55.000.046.194.829
	TOTALE COMPLESSIVO...	3.279.483.156.596.060	3.279.277.928.263.700	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1990			205.228.332.360	
	TOTALE A PAREGGIO...	3.279.483.156.596.060	3.279.483.156.596.060	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1989	Al 31 ottobre 1990	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	169.495.026.697	205.228.332.360	+ 35.733.305.663
Crediti di tesoreria	211.967.617.524.354	231.416.366.470.809	+ 19.448.748.946.455
TOTALE...	212.137.112.551.051	231.621.594.803.169	+ 19.484.482.252.118
Debiti di tesoreria	702.321.316.017.417	776.770.154.126.108	— 74.448.838.108.691
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 490.184.203.466.366	— 545.148.559.322.939	— 54.964.355.856.573

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in milioni di lire) al 31 ottobre 1990: 1.425.611.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 OTTOBRE 1990

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	238.955.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	58.238.905.495.764 *				
ENTRATE CORRENTI	297.193.905.495.764 *	TITOLO I — Spese correnti	367.771.205.613.756	Risparmio pubblico	— 70.577.300.117.992 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	850.000.000.000 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	45.510.047.611.792		
ENTRATE FINALI	298.043.905.495.764	SPESE FINALI	413.281.253.225.548	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 115.237.347.729.784
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	106.279.864.008.946		
ENTRATE FINALI	298.043.905.495.764	SPESE COMPLESSIVE	519.561.117.234.494	Ricorso al mercato	— 221.517.211.738.730
TITOLO IV — Accensione di prestiti	166.552.898.849.564				
ENTRATE COMPLESSIVE	464.596.804.345.328	SPESE COMPLESSIVE	519.561.117.234.494	Saldo di esecuzione del bilancio	— 54.964.312.889.166

* Dati provvisori

90A5157

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I — In cassa . . . L.			1.916.041.962.736			
II — In deposito all'estero . . . »			18.946.346.914.503	20.862.388.877.239		
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.				7.644.992.027.306		
CASSA . . . »				10.653.164.671		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I — Risconto di portafoglio:						
— ordinario . . . L.		299.105.535.678				
— ammassi . . . »		2.490.373.692.028	2.789.479.227.706			
II — Anticipazioni:						
— in conto corrente . . . L.		164.352.689.946				
— a scadenza fissa . . . »		—				
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »		1.454.998.975.000	1.619.351.664.946			
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.				4.408.830.892.652		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.						
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I — ECU . . . L.			10.433.306.378.811			
II — Altre attività:						
— biglietti e divise . . . L.		2.650.193.205				
— corrispondenti in conto corrente . . . »		1.454.215.949.797				
— depositi vincolati . . . »		270.839.270.650				
— diverse . . . »		1.336.186.014.783	3.063.891.428.435	13.497.197.807.246		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L.				2.865.642.360.821		
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			62.113.830.918.646			
II — Conti speciali . . . »			3.077.376.667.631	65.191.207.586.277		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L.						
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »				71.654.088.328.653		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »				456.190.318.580		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
— in libera disponibilità . . . L.		56.489.917.963.434				
— per investimento delle riserve statutarie . . . »		1.934.970.096.780				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		2.150.918.367.106	60.575.806.427.320			
II — Titoli di società ed enti:						
— per investimento delle riserve statutarie . . . L.		134.044.948.367				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		809.609.610.766	943.654.559.133			
III — Azioni e partecipazioni:						
— di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	284.213.667					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	150.661.475.036	150.945.688.703				
— di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	39.494.214.589					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	30.576.637.048	70.070.851.637				
— di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	419.148.140.712					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	384.574.370.803	803.722.511.515	1.024.739.051.855	62.544.200.038.308		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000		
IMMOBILI						
I — Ad uso degli uffici . . . L.			1.735.117.745.624			
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			198.417.139.620	1.933.534.885.244		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				26.315.561.333		
MOBILI E IMPIANTI						
I — Mobili . . . L.			110.454.330.859			
II — Impianti . . . »			221.550.132.179			
III — Monete e collezioni . . . »			707.195.088	332.711.658.126		
PARTITE VARIE						
I — Biglietti banca in fabbricazione . . . L.						
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:						
— completati . . . L.		47.023.109.911				
— in allestimento . . . »		18.657.499.184	65.680.609.095			
III — Oneri pluriennali in ammortamento . . . L.			15.161.033.457			
IV — Debitori diversi . . . »			424.503.155.061			
V — Altre . . . »			2.488.401.343.863	2.993.746.141.476		
RATEI . . . L.				2.331.795.207.547		
RISCONTI . . . »				—		
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				8.035.471.953.679		
L.				265.288.966.809.158		
CONTI D'ORDINE						
I — Titoli ed altri valori:						
— a garanzia . . . L.		5.894.979.545.918				
— altri . . . »		1.336.248.796.631.669	1.342.143.776.177.587			
II — Depositari di titoli e valori:						
— interni . . . L.		14.700.623.000				
— esteri . . . »		7.054.245.975.945	7.068.946.598.945			
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			3.072.553.499.929			
IV — *Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):*						
— titoli . . . L.		3.298.208.500.000				
— corrispondenti interni . . . »		—				
— corrispondenti esteri . . . »		5.063.238.343.235	8.361.446.843.235			
V — Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
— titoli . . . L.		130.000.000.000				
— valute e lire . . . »		5.020.589.726.032	5.150.589.726.032			
VI — Ordini in corso:						
— acquisti di valute . . . L.		53.113.305.000				
— lire a fronte vendite di valute . . . »		52.817.165.000				
— acquisti di titoli . . . »		—				
— lire a fronte vendite di titoli . . . »		—	105.930.470.000			
VII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . L.			97.502.900.300	1.366.000.746.216.028		
TOTALE . . . L.				1.631.289.713.025.186		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

90A5158

31 ottobre 1990

PASSIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.			63.785.621.308.000		
VAGLIA CAMBIARI	»			757.861.823.373		
ALTRI DEBITI A VISTA						
I — Ordini di trasferimento	L.		—			
II — Altri	»		2.000.614.009	2.000.614.009		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE						
I — Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L.		121.103.744.424.208			
II — Di altri enti	»		116.525.637.779	121.220.270.062.005		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta	L.		2.168.741.923.517			
II — A garanzia amissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita	»		12.545.968			
III — Conti vincolati investimenti all'estero	»		6.821.796			
IV — Società costituende	»		4.265.114.346			
V — Per debordo del massimale sugli impieghi	»		—			
VI — Altri	»		83.700.634.345	2.256.727.039.972		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.			72.432.145.327		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			—		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			13.207.786.329		
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	»			—		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			3.077.376.667.631		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I — Depositi in valuta estera	L.		23.928.538.482			
II — Conti dell'estero in lire	»		336.979.952.734	360.908.491.216		
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			10.510.634.388.127		
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»					
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»					
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			145.016.335.648		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		24.745.387.745.839			
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1.200.795.276.401			
III — Svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078			
IV — Oscillazione cambi	»		2.021.392.707.274			
V — Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. *c)* T.U.I.R.	»		184.099.807.849			
VI — Oscillazione titoli	»		4.462.162.607.285			
VII — Copertura perdite eventuali	»		2.403.006.748.480			
VIII — Assicurazione danni	»		786.691.685.925			
IX — Ricostruzione immobili	»		1.640.808.344.322			
X — Rinnovamento impianti	»		511.250.000.000			
XI — Imposte	»		1.174.622.242.745			
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		3.861.688.000.000			
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		1.557.589.107			
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		785.858.603	43.229.167.791.908		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.			532.028.548.812		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			90.272.646.039		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			133.788.522.619		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° C. T.U.I.R.	»			17.249.949.157		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			27.425.482.711		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	»			9.088.676.089		
PARTITE VARIE						
I — Creditori diversi	L.		640.875.733.222			
II — Altre	»		2.717.239.172.687	3.358.114.905.909		
RATEI	L.			195.156.098.564		
RISCONTI	»			—		
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			1.361.098.116.952		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			1.446.853.995.670		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19 MARZO 1983, N. 72	»			1.304.000.000.000		
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»			—		
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			11.382.365.413.091		
	L.			265.288.966.809.158		
CONTI D'ORDINE						
I — Depositanti di titoli ed altri valori	L.		1.342.143.776.177.587			
II — Titoli e valori presso terzi	»		7.068.946.598.945			
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		3.072.553.499.929			
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):						
— titoli	L.	3.298.208.500.000				
— valuta e lire	»	5.063.238.343.235	8.361.446.843.235			
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
— titoli	L.	130.000.000.000				
— corrispondenti interni	»	—				
— corrispondenti esteri	»	5.020.589.726.032	5.150.589.726.032			
VI — Ordini in corso:						
— lire a fronte acquisti di valute	L.	53.113.305.000				
— vendite di valute	»	52.817.165.000				
— lire a fronte acquisti di titoli	»	—				
— vendite di titoli	»	—	105.930.470.000			
VII — Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		97.502.900.300	1.366.000.746.216.028		
TOTALE	L.			1.631.289.713.025.186		

Il Ragioniere generale: GIANNOCCOLI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione al collegio Ghislieri di Pavia ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1990, registro n. 9 Università, foglio n. 352, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il collegio Ghislieri di Pavia è stato autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 100.000.000 disposta in suo favore dal prof. Ferdinando e dal dottor Pietro Serri.

90A5137

Autorizzazione al collegio Borromeo di Pavia ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1990, registro n. 9 Università, foglio n. 351, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il collegio Borromeo di Pavia è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla sig.na Gemma Biroli.

90A5138

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di farmacia:

chimica farmaceutica e tossicologica II.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze politiche:

politica economica II.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A5160

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di matemàtiche.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di ingegneria:

ricerca operativa;
meccanica razionale;
principi di geotecnica;
calcolo numerico;
analisi matematica I.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina e chirurgia:

fisica medica;
anestesiologia e rianimazione;
fisiopatologia respiratoria.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:

lingua francese.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

paleontologia stratigrafica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze politiche:

storia delle relazioni internazionali;
lingua spagnola;
metodologia delle scienze sociali;
statistica;
sociologia della conoscenza;
politica economica e finanziaria.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di sociologia:

sociologia della famiglia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A5161

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, successive modifiche ed integrazioni, visto il provvedimento n. 36/1990 del 16 novembre 1990, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 5 dicembre 1990 e praticabili dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.510
Benzina super senza piombo	»	1.460
Benzina normale	»	1.460
Benzina agricola	»	336
Benzina pesca e piccola marina	»	1.412
Gasolio autotrazione	»	1.115
Gasolio agricoltura	»	405
Petrolio agricoltura	»	394
Gasolio pesca e piccola marina	»	372
Petrolio pesca e piccola marina	»	362

2) *Prodotti da riscaldamento:*

Prezzi massimi in contanti per vendite superiori a 2.000 litri.

		Fasce provinciali A	B	C	D	E
Gasolio	L./lt	1.075	1.080	1.085	1.090	1.095
Petrolio (*)	»	800	805	810	815	820
Olio comb.le fluido	L./kg	626	631	636	641	646

Fasce provinciali:

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Ascoli, Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni dei prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	18
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	15
Isole minori	»	23

Fino al 30 aprile 1991 le aziende distributrici al consumo sono autorizzate a maggiorare i prezzi dei prodotti da riscaldamento di L./lt 7.

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

Per consegne fino a 2.000 litri i prezzi dei prodotti da riscaldamento sono determinati dal libero mercato.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

90A5205

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 28 settembre 1990, n. 284, recante: «Norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 283 dell'11 ottobre 1990).

Nella tabella 3 allegata al decreto citato in epigrafe, riguardante il ruolo degli uffici ANAS, aventi sede in provincia di Bolzano, pubblicata alla pag. 4 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, l'organico relativo agli ingegneri, invece di: «Ingegneri ... *2*», leggasi: «Ingegneri ... *4*».

90A5204

Avviso relativo al comunicato del Ministero del tesoro concernente: «Prospetto del corso medio dei titoli del 2° semestre 1990, valevole per il 1° semestre 1991 che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 25 ottobre 1990).

Nel titolo del comunicato citato in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pagina 26 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Prospetto del corso medio dei titoli del *2°* semestre 1990, valevole per il *1°* semestre *1991* che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione», si legga: «Prospetto del corso medio dei titoli del *1°* semestre 1990, valevole per il *2°* semestre *1990* che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione».

90A5186

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- *semestrale*	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie *speciale destinata agli atti delle* Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 2 8 5 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000